



16.11.2022

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022

Rapporti sui risultati delle procedure di consultazione
(dal 22 dicembre 2021 al 5 aprile 2022)

Indice

A.	Introduzione	4
B.	Rapporto sui risultati delle consultazioni relative all'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim).....	5
1	Introduzione	5
1.1	Panoramica e procedimento	5
1.2	Valutazione globale dei pareri.....	6
2	Rapporto sui risultati delle consultazioni per area tematica	7
2.1	Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)	7
2.1.1	Situazione iniziale	7
2.1.2	Pareri pervenuti	8
2.1.3	Risultati della procedura di consultazione	8
2.2	Modifica dell'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF)	20
2.2.1	Situazione iniziale	20
2.2.2	Pareri pervenuti	20
2.2.3	Risultati della procedura di consultazione	20
2.3	Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (nuova).....	22
2.3.1	Situazione iniziale	22
2.3.2	Pareri pervenuti	22
2.3.3	Risultati della procedura di consultazione	22
2.4	Ordinanze del DATEC concernenti l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A), nell'orticoltura (OAS-O), nell'economia forestale (OAS-Fo) e in settori particolari (OAS-SP)	29
2.4.1	Situazione iniziale	29
2.4.2	Pareri pervenuti	29
2.4.3	Risultati della procedura di consultazione	29
2.5	Altre richieste al di fuori del progetto	42
3	Grado di consenso dei pareri nei confronti delle singole tematiche	44
C.	Rapporto sui risultati delle consultazioni relative all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e all'ordinanza sui rifiuti	49
1	Situazione iniziale	49
2	Pareri pervenuti	49
3	Risultati della procedura di consultazione	50
3.1	Osservazioni generali	50
3.2	Pareri relativi ai singoli articoli.....	50
3.2.1	OIAt	50
3.2.2	OPSR	54
3.3	Richieste al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni	55

3.4	Valutazione dell'attuazione	55
D.	Allegato: Elenco dei partecipanti alle consultazioni	56

A. Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze concernenti il diritto ambientale comprende le modifiche o l'emanazione delle seguenti ordinanze:

- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) e ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (numero RS non ancora noto)
 - Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto)
 - Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto)
 - Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'economia forestale (OAS-Fo; RS 814.812.36)
 - Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di erbicidi in settori particolari (OAS-SP; RS 814.812.35)

Contestualmente alla revisione dell'ORRPChim è prevista, da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), l'emanazione o la revisione di quattro ordinanze, sottoposte a consultazione insieme al restante pacchetto. Il DATEC procederà alla loro messa in vigore non appena il Consiglio federale avrà licenziato il presente pacchetto di ordinanze.

La procedura di consultazione relativa al pacchetto di ordinanze in materia ambientale dell'autunno 2022 è stata aperta dal DATEC il 22 dicembre 2021 e si è conclusa il 5 aprile 2022. In tutto hanno espresso il loro parere su una o più ordinanze 25 Cantoni e altre 100 organizzazioni.

B. Rapporto sui risultati delle consultazioni relative all'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

1 Introduzione

1.1 Panoramica e procedimento

Il 22 dicembre 2021, la responsabile del DATEC ha invitato a partecipare, entro il 5 aprile 2022, alle consultazioni relative alle seguenti ordinanze:

- l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici; ORRPChim; RS 814.81);
- l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto), l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto), l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'economia forestale (OAS-Fo; RS 814.812.36), l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di erbicidi in settori particolari (OAS-SP; RS 814.812.35);
- l'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (numero RS non ancora noto).

Nell'ambito di tale consultazione sono pervenuti in totale 90 pareri; un'organizzazione ha esplicitamente rinunciato a una presa di posizione (cfr. panoramica al capitolo 3).

Il presente rapporto riepiloga i riscontri ricevuti, comprensivi di argomentazioni favorevoli e contrarie al testo dell'ordinanza, e le richieste di modifica contenute nei suddetti pareri. La sua struttura è identica a quella del Rapporto esplicativo, ossia si articola per tematiche e non per singoli articoli. Le tematiche riguardano in parte più articoli o allegati della medesima ordinanza.

Visto lo stretto legame tra le varie ordinanze ORRPChim, OPF, ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari e OAS, nei pareri espressi su un dato argomento figurano più volte o in diversi punti richieste in parte molto simili. La presente disamina ha cercato, per quanto possibile, di riportare le istanze di contenuto analogo in un solo capitolo tematico.

I capitoli tematici si articolano nel modo seguente:

- all'inizio di ogni tematica viene rappresentato, sotto forma di tabella strutturata secondo una scala a cinque punti, il grado di consenso nei confronti di quel dato argomento. Il punteggio viene determinato sulla base dei pareri originali, senza tenere conto delle richieste successivamente spostate nei capitoli tematici.
- Le richieste sono elencate in ordine decrescente di numero di citazioni. In caso di argomenti con numerose richieste, le medesime sono elencate per tema. Nel caso della OAS sono in parte suddivise secondo i rispettivi settori.

L'analisi è stata effettuata alla luce di una duplice categorizzazione dei pareri

- *Dimensione / struttura formale dell'organizzazione*, suddivisa in 6 tipologie: Cantoni (CT), associazioni mantello nazionali (AMN), partiti politici (PP), organizzazioni nazionali e sovraregionali (ONS), organizzazioni cantonali e regionali (OCR), imprese (IMP).
- *Ruolo nel sistema politico o posizionamento politico dell'organizzazione*, suddiviso in quattro gruppi: autorità o conferenze cantonali (Aut), utilizzatori di prodotti fitosanitari e

soggetti operanti nell'agricoltura (Uti), soggetti operanti nella tutela delle acque o dell'ambiente (Acq), altri (Alt).

1.2 Valutazione globale dei pareri

Ai fini della valutazione globale gli argomenti del progetto si articolano in tre blocchi tematici. Gli autori dei pareri sono invece raggruppati in base al secondo criterio citato al capitolo 1.1.

Validità dell'autorizzazione speciale, disposizioni transitorie, riconoscimento UE/AELS

I pareri sono perlopiù favorevoli alla limitazione della durata di validità delle autorizzazioni speciali, associata a requisiti concreti per la formazione continua, e all'articolazione dell'impianto normativo in ordinanze. I commenti critici riguardano in particolare il periodo di validità delle autorizzazioni speciali e le disposizioni transitorie.

Da parte dei **Cantoni e delle conferenze cantonali**, poco più della metà (16 dei 24 Cantoni che si sono espressi sugli artt. 9 e 10 ORRPChim) vorrebbe limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali a cinque anni. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, la maggioranza dei Cantoni gradirebbe che l'obbligo di formazione continua venisse scaglionato, dando la priorità ai certificati di vecchia data. Per i titolari di autorizzazione speciale in possesso di un certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005, andrebbe introdotto un obbligo di formazione continua da assolvere entro la metà del 2030. Nel Rapporto esplicativo (cap. 4.1.2) si chiede, in merito a quanto specificato per l'articolo 7 (Condizioni per l'utilizzazione di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali), di precisare quali siano i prodotti utilizzabili (ad es. vigna) e di chiarire il fatto che non è possibile richiedere un'autorizzazione speciale per l'uso di prodotti fitosanitari (PF) in un contesto non professionale.

Da parte degli **utilizzatori e dei soggetti operanti nell'agricoltura**, circa la metà (16, inclusa l'USC, dei 30 pareri in tutto formulati dai soggetti operanti nell'agricoltura) chiede che la durata di validità dell'autorizzazione speciale sia limitata a cinque anni e che la durata della formazione continua venga ridotta. Per i termini transitori, la maggior parte dei soggetti operanti nell'agricoltura chiede che il termine per la conversione delle autorizzazioni speciali sia prorogato di sei mesi al 31 dicembre 2026. Sulla stessa linea, anche le autorizzazioni rilasciate ai sensi del diritto previgente dovrebbero rimanere valide altri sei mesi. Si chiede inoltre che, in caso di omessa formazione continua, l'autorizzazione speciale venga sospesa per un anno, con la possibilità di essere riattivata al termine del corso di formazione, e che il Dipartimento o l'UFAM informi per iscritto i titolari delle autorizzazioni speciali un anno prima della loro scadenza.

La maggior parte dei pareri espressi dai **soggetti operanti nella tutela dell'ambiente** chiede che la durata di validità delle autorizzazioni speciali (e quindi anche di quelle sostituite entro la fine del 2026) sia limitata a cinque anni.

Competenze dei titolari di autorizzazioni speciali, formazione continua, esame, finanziamento

In linea di massima l'introduzione di un obbligo di formazione continua viene accolta favorevolmente. I commenti critici riguardano la diversa durata della formazione a seconda del campo di applicazione, la definizione dettagliata dei contenuti e il formato dei corsi, nonché i termini ristretti per la conversione delle autorizzazioni in essere.

I **Cantoni e le conferenze intercantonali** accolgono con favore la concretizzazione dei requisiti relativi alle OAS e alla formazione continua, ma alcuni vorrebbero che ciò avvenisse d'intesa con le associazioni di categoria e gli enti di formazione continua.

Da parte degli **utilizzatori e dei soggetti operanti nell'agricoltura** viene spesso chiesto che i costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria siano a carico del Dipartimento competente.

I **soggetti operanti nella tutela dell'ambiente** accolgono con favore il fatto che i diplomi non vengano più riconosciuti come equivalenti a un'autorizzazione speciale PF se i contenuti

necessari non sono stati trattati né hanno costituito materia d'esame. All'articolo 8 ORRPChim chiedono che venga inserito un nuovo capoverso 1^{bis} (nuovo), che stabilisca l'orientamento delle competenze dei titolari di autorizzazioni speciali ai nuovi standard di riduzione del rischio delle buone pratiche agricole. Respingono i contributi agli organi incaricati degli esami e delle formazioni – i corsi dovrebbero essere offerti a prezzo di costo. L'autorizzazione speciale Economia forestale va abolita, essendovi già alcuni Cantoni in cui non è consentito utilizzare prodotti fitosanitari in selvicoltura.

Amministrazione delle autorizzazioni speciali e registro / vendita e interfaccia / sanzioni

Vengono accolti favorevolmente il formato digitale del registro, l'uso di Agate, le quantità minime di dati raccolti e registrati e il focus a livello nazionale. I commenti critici riguardano principalmente l'aspetto dell'utilizzo dei dati e della protezione o sicurezza dei dati nel registro previsto, nonché le possibilità di imporre sanzioni in tempi più rapidi e in misura sproporzionata.

Da parte dei **Cantoni e delle conferenze cantonali**, la maggior parte di essi è esplicitamente a favore delle disposizioni concernenti le sanzioni. Chiedono che i titolari di autorizzazioni speciali abbiano l'obbligo di mantenere aggiornato il loro indirizzo, che le autorità esecutive cantonali abbiano a disposizione non solo i dati relativi al nome e alla validità, ma anche indirizzo di residenza ed e-mail, e che abbiano accesso gratuito al registro (tramite interfaccia).

Da parte degli **utilizzatori e dei soggetti operanti nell'agricoltura** è fondamentale che i dati dei titolari di autorizzazioni speciali non siano accessibili al pubblico e che questi dati non possano essere utilizzati per statistiche o altre analisi. Nel riconoscimento dei corsi di formazione continua, inoltre, gli utilizzatori in ambito agricolo devono essere equiparati agli altri settori specialistici (procedimento coupon). Il nuovo testo relativo alle possibilità sanzionatorie viene respinto perché ritenute sproporzionate e per il fatto che così si favorisce una prassi sanzionatoria differente da un Cantone all'altro. Chiedono inoltre che venga consentito il ritiro di PF al punto vendita da parte di una persona delegata dal titolare dell'autorizzazione speciale.

I **soggetti operanti nella tutela dell'ambiente** accolgono di buon grado il registro e soprattutto il controllo dell'autorizzazione speciale presso i punti vendita. Sono favorevoli, inoltre, alle nuove disposizioni in materia di sanzioni.

2 Rapporto sui risultati delle consultazioni per area tematica

2.1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)

2.1.1 Situazione iniziale

Le modifiche proposte mirano a colmare le lacune del sistema di autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (PF) individuate dal Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari del 6 settembre 2017 (Piano d'azione PFS). L'obiettivo è garantire, a partire dal 2027, il miglior uso possibile dei PF da parte degli utilizzatori professionali, limitando l'accesso ai prodotti ai titolari di autorizzazioni speciali che dispongono delle competenze adeguate e le aggiornano regolarmente.

Le modifiche alla ORRPChim si riferiscono a sette argomenti, analizzati singolarmente al capitolo 2.1.3. Esse riguardano l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze da parte dei titolari di autorizzazioni speciali, i requisiti e la qualità delle competenze, il limite temporale e il periodo di proroga delle autorizzazioni speciali – con relative disposizioni transitorie – le possibili sanzioni e le disposizioni sul riconoscimento degli istituti di formazione e sul finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni.

2.1.2 Pareri pervenuti

Tutti i 90 pareri pervenuti si esprimono sul tema della ORRPChim, tra cui 25 Cantoni, 2 partiti, 4 associazioni mantello nazionali, 42 organizzazioni nazionali e sovraregionali, 14 organizzazioni cantonali e regionali e 3 imprese.

2.1.3 Risultati della procedura di consultazione

2.1.3.1 Valutazione globale ORRPChim

Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l'esecuzione	8
Atteggiamento fondamentalmente favorevole, con singole richieste	31
Atteggiamento né favorevole né contrario, con varie richieste	49
Atteggiamento fondamentalmente contrario, con varie richieste	1
Rigetto senza richieste	1

Si dichiarano favorevoli 39 dei 90 partecipanti (43%), 49 partecipanti (54%) si dichiarano in parte favorevoli, in parte contrari e 2 partecipanti (2%) si dichiarano contrari.

Quasi tutti i partecipanti riconoscono la necessità di attuare la rispettiva misura del Piano d'azione PF e approvano l'introduzione della formazione continua obbligatoria. Giudicano positivamente la limitazione della durata di validità delle autorizzazioni speciali associata a requisiti concreti per la formazione continua e, in linea di principio, la suddivisione delle ordinanze e l'introduzione di un registro.

I commenti critici riguardano il periodo di validità delle autorizzazioni speciali, la diversa durata della formazione continua a seconda del campo di applicazione, la definizione dettagliata dei contenuti e il formato dei corsi, nonché i termini ristretti per la conversione delle autorizzazioni in essere e le possibilità di imporre sanzioni in tempi più rapidi e in misura sproporzionata.

Il numero di richieste di modifica di gran lunga più elevato riguarda la durata di validità delle autorizzazioni speciali, con proroga di quelle di vecchia data, e le autorizzazioni speciali per le aziende agricole a superficie prativa e i piccoli utilizzatori.

I **Cantoni e le conferenze cantonali** vorrebbero in particolare che la durata di validità delle autorizzazioni speciali sia limitata a cinque anni. La concretizzazione dei requisiti relativi alla formazione continua nelle OAS è accolta con favore, anche se alcuni vorrebbero che ciò avvenisse d'intesa con le associazioni di categoria e gli enti di formazione continua. Esplicitamente favorevole è anche l'atteggiamento dei più nei confronti delle disposizioni relative alle sanzioni. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie, la maggioranza dei Cantoni gradirebbe che l'obbligo di formazione continua venisse scaglionato, dando la priorità ai certificati di vecchia data. Per i titolari di autorizzazione speciale in possesso di un certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005, andrebbe introdotto un obbligo di formazione continua da assolvere entro la metà del 2030. Nel Rapporto esplicativo (cap. 4.1.2) si chiede di precisare quali siano i prodotti utilizzabili (ad es. vigna) e di chiarire il fatto che non è possibile richiedere un'autorizzazione speciale per l'uso di PF in un contesto non professionale.

Da parte degli **utilizzatori e dei soggetti operanti nell'agricoltura** viene spesso chiesto che i costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria siano a carico del Dipartimento competente. Oltre la metà (16, inclusa l'USC, dei 30 pareri in tutto formulati dai soggetti operanti nell'agricoltura) chiede che la durata di validità dell'autorizzazione speciale sia limitata a cinque anni. Viene inoltre criticato il nuovo testo relativo alle possibili sanzioni perché ritenute sproporzionate e per il fatto che così si favorisce una prassi differente da Cantone a Cantone. Per quanto concerne i termini transitori, vari soggetti operanti nell'agricoltura chiedono che il termine di conversione delle autorizzazioni speciali sia prorogato di sei mesi al 31 dicembre 2026. Sulla stessa linea, anche le autorizzazioni rilasciate ai sensi del diritto previgente dovrebbero rimanere valide sei mesi in più, fino al 30 giugno 2027. Si chiede inoltre che, in

caso di omessa formazione continua, l'autorizzazione speciale venga sospesa per un anno, con la possibilità di essere riattivata al termine del corso di formazione, e che il Dipartimento o l'UFAM informi per iscritto i titolari delle autorizzazioni speciali un anno prima della loro scadenza.

I **soggetti operanti nella tutela dell'ambiente** sono favorevoli al fatto che i diplomi non siano più sufficienti per ottenere un'autorizzazione speciale, ma che sia necessario un esame. La durata di validità dell'autorizzazione speciale dev'essere limitata a cinque anni e il suo rilascio dev'essere condizionato al «superamento» di un esame. Le nuove disposizioni in materia di sanzioni sono accolte favorevolmente. Contrario, invece, è l'atteggiamento nei confronti dei contributi agli organi incaricati degli esami e delle formazioni, dal momento che i corsi dovrebbero essere offerti a prezzo di costo. All'articolo 8 ORRPChim chiedono che venga inserito un nuovo capoverso ^{1bis} (nuovo), che stabilisca l'orientamento delle competenze dei titolari di autorizzazioni speciali ai nuovi standard di riduzione del rischio delle buone pratiche agricole.

In più punti del Rapporto esplicativo si chiedono varie precisazioni, soprattutto per chiarire e uniformare l'esecuzione.

2.1.3.2 Articolo 8 capoverso 2 ORRPChim (sostituzione dell'equiparazione con autorizzazioni speciali dell'UE/AELS)

4 partecipanti chiedono esplicitamente che in futuro le autorizzazioni speciali rilasciate da Paesi membri dell'UE e dell'AELS non siano automaticamente equiparate a quelle emesse dalla Svizzera.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione sovragionale (CSF)
FAVOREVOLI, con richieste	2 partecipanti, di cui 1 Cantone (SG) e 1 organizzazione nazionale (USPV)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	1 partecipante, di cui 1 Cantone (TI)
CONTRARI	-

Richieste

- 2 partecipanti chiedono controlli basati sul rischio per i fornitori di servizi che operano temporaneamente in Svizzera. (Cantone SG, USPV)
- 1 partecipante chiede che si precisi come l'UFAM intenda garantire, in pratica, l'equivalenza nel corso del tempo, soprattutto se i contenuti dell'esame dell'equivalenza dovessero cambiare in Svizzera. (USPV)
- 1 partecipante è contrario al fatto che non siano necessari riconoscimenti per i fornitori di servizio temporanei. Tale esenzione rappresenterebbe, soprattutto per i Cantoni di frontiera, un abbassamento del livello di protezione, anche in considerazione del fatto che le possibilità di sanzionare persone domiciliate all'estero, secondo quanto indicato all'articolo 11, non appaiono date. (Cantone TI)

2.1.3.3 Articolo 8, capoversi 3 e 4 ORRPChim (eliminazione del riconoscimento dell'equivalenza di diplomi ed esperienza professionale a un'autorizzazione speciale PF)

31 partecipanti affermano esplicitamente che il riconoscimento dell'equivalenza tra diplomi ed esperienza professionale e un'autorizzazione speciale PF debba essere eliminato.

FAVOREVOLI	24 partecipanti, di cui 4 Cantoni (BL, GE, SH, ZG), il PS, 16 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, CCA, PRN, PUSCH, FSP, FSFC, SKS, VSA, WWF), AWBR e 2 imprese (HWAG, IWB)
FAVOREVOLI, con richieste	7 partecipanti; 3 Cantoni (FR, SG, SO), 2 organizzazioni nazionali (CSF, USPV), 2 organizzazioni cantonali e regionali (LBV, SGBV)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste

- 6 partecipanti chiedono che l'articolo 8 capoverso 3 ORRPChim sia modificato in maniera tale che il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decida se un dato diploma possa essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale non su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale, bensì su richiesta del titolare. (Cantoni FR, SG, SO, CSF, LBV, SGBV)
- 2 partecipanti chiedono che all'articolo 8 capoversi 3 e 4 ORRPChim l'espressione «prodotti fitosanitari» sia estesa in «prodotti contenenti i medesimi principi attivi dei PF». Lo stesso dicasi per l'articolo 9 capoverso 3, l'articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 12 capoversi 4 e 6 ORRPChim.¹ Decisivo, affermano i due partecipanti, è il modo in cui viene utilizzata la sostanza. È irrilevante il fatto che un principio attivo venga impiegato come prodotto fitosanitario o in un altro settore. (Cantone SG, USPV)

2.1.3.4 Articolo 9, capoversi 2 e 3 e articolo 10, capoversi 2 e 3 ORRPChim (limitazione temporale e proroga dell'autorizzazione speciale)

79 partecipanti si esprimono in merito alla questione della validità temporale e alle disposizioni relative alla proroga dell'autorizzazione speciale.

FAVOREVOLI	4 Cantoni (JU, NE, NW, OW)
FAVOREVOLI, con richieste	19 partecipanti, di cui 14 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS, USPV) e 2 associazioni cantonali e regionali (Agora, Prométerre)
Misti	56 partecipanti, di cui 6 Cantoni (AI, FR, GE, SH, SZ, VD), PS, 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 32 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, FSV, Greenpeace, IVVS, JULA, CIC, CSF, CCA, Lohnunternehmer, Omi AAF, PRN, PUSCH, USI, FSFC, USDCR, FSP, SKS, SOV, SSIGE, VL, Vitiswiss, VSA, USPPT, Stazione ornitologica, WWF), 11 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, LBV, SGBV, WLK, WVZ, ZBV) e 3 imprese (HWAG, IWB, sanu)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Osservazioni favorevoli generali

- Altri 21 partecipanti si dichiarano esplicitamente a favore della formazione continua obbligatoria e del fatto che la validità dell'autorizzazione speciale sia vincolata a un obbligo di formazione continua definito (2 Cantoni (BL, NE), PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, Stazione ornitologica, ACCS, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB))

¹ Queste sei richieste in totale sono state formulate nei pareri relativi all'articolo 9 capoverso 3, articolo 12 capoverso 6 e articolo 7 capoverso 1 ORRPChim, ma vengono qui elencate per semplicità, essendo di identico contenuto.

- 14 partecipanti approvano il fatto che l'obbligo di formazione continua sia stato concretizzato e che i requisiti in tal senso siano definiti in un'ordinanza dipartimentale. (13 Cantoni, 1 organizzazione nazionale).

Richieste relative all'articolo 9 capoverso 2 (possibilità di limitazione della durata di validità)

- 16 partecipanti chiedono di omettere, all'articolo 9 capoverso 2 ORRPChim, il passaggio «per l'impiego e l'utilizzazione di altre sostanze e preparati soggetti ad autorizzazione». Lo spostamento della base giuridica relativa alla limitazione della durata di validità dall'articolo 7 all'articolo 9 modificato e l'estensione a tutti i tipi di autorizzazioni speciali vengono ritenuti opportuni. (13 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)).
- 1 di questi partecipanti (Cantone BE) chiede inoltre che, relativamente alla modifica dell'articolo 9 capoverso 2 ORRPChim, al punto 4.1.2 del Rapporto esplicativo vengano fornite ulteriori delucidazioni in merito alla possibilità di limitare la durata di validità.

Richieste relative all'articolo 9 capoverso 3 (possibilità di sospensione)

- 18 partecipanti chiedono di introdurre la possibilità di sospendere l'autorizzazione speciale per un anno. Se nell'arco di questa fase di un anno si effettua la formazione continua prevista all'articolo 10, l'autorizzazione speciale deve poter essere riattivata. L'estinzione immediata dell'autorizzazione speciale è ritenuta sproporzionata. Durante la sospensione, tuttavia, il titolare dell'autorizzazione speciale non potrà acquistare né utilizzare PF. (Cantone AI, 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 7 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, Lohnunternehmer, USI, USDCCR, Vitiswiss, USPPT), 8 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BEBV, BVGL, BVSO, WLK, ZBV))
- 1 altro partecipante (UGS) chiede in generale una regolamentazione che disciplini il caso in cui l'autorizzazione speciale scada per omessa formazione continua.

Richieste relative all'articolo 9 capoverso 3 (definizione validità nella OAS)

- 16 partecipanti chiedono di definire la validità delle singole autorizzazioni speciali nelle relative ordinanze dipartimentali (OAS). (13 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZH) e 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)). 1 di questi partecipanti (CSF) chiede inoltre di eliminare l'incongruenza con l'articolo 9 capoverso 2, essendo quest'ultimo riferito a tutte le autorizzazioni speciali.

Richieste relative all'articolo 9 capoverso 3 (durata di validità di 8 anni, proroga di 8 anni)

- 43 partecipanti chiedono di ridurre da 8 a 5 anni la durata di validità dell'autorizzazione speciale e la relativa proroga. 3 Cantoni (FR, SH, SO), PS, USC, 28 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, apisuisse, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, JULA, CIC, CCA, Lohnunternehmer, Oml AAF, PRN, PUSCH, USDCCR, FSP, FSPC, SKS, SOV, SSIGE, Stazione ornitologica, VSA, VL, USPPT, WWF), 7 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, BVAR, BVBB, BEBV, BVGL, BVSO, WVZ) e 3 imprese (HWAG, IWB, sanu). 1 di questi partecipanti vorrebbe ridurre la durata di validità dell'autorizzazione speciale a 4 anni. (Cantone SO). Per quanto concerne il termine di 5 anni, se ne evidenzia in alcuni casi la congruenza con il Piano d'azione PF e il documento comprovante la formazione degli addetti alla sicurezza (OSAS).

Queste richieste sono correlate, a livello di contenuto, alle richieste riferite all'allegato 3 numero 7 capoverso 1 OAS (altre richieste riferite a un'area specifica sono riportate al cap. 2.4.3.7):

- 7 partecipanti chiedono la modifica per cui l'autorizzazione speciale dev'essere rinnovata ogni cinque anni dalla data di emissione o proroga. (Cantone ZH, PS, 5 organizzazioni nazionali (biorespect, SKS, VL, VSA, WWF))

- 12 partecipanti chiedono che l'autorizzazione speciale debba essere acquisita ex novo ogni cinque anni dalla data di rilascio o di proroga. (4AQU, MpA, AquaViva, AWBR, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, HWAG, IWB, PRN, PUSCH, FSP).
- 12 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità dell'autorizzazione speciale da 8 a 5 anni o, *in alternativa*, di aumentare in pari misura l'entità della formazione continua obbligatoria. (9 Cantoni (AR, BL, BS, GR, LU, SG, TG, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)). Un altro partecipante si esprime in termini più generali: le tempistiche dovrebbero essere più strette e l'entità della formazione continua obbligatoria andrebbe eventualmente aumentata. (Cantone SZ)
- 8 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità dell'autorizzazione speciale da 8 a 5 anni e *parallelamente* di abbreviare la durata della formazione continua (3 Cantoni (AG, BE, VD), CSF). Il Cantone AG vorrebbe ridurla a 4 anni. La riduzione della durata auspicata varia a seconda della richiesta;
 - 4 partecipanti chiedono esplicitamente una riduzione della formazione continua a 6 ore. (Cantone AI, SAB, USI e USPV)²
 - 1 partecipante chiede che, per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale ai sensi della OAS-A, la formazione continua venga ridotta a 6 ore, il che contribuirebbe a garantire una migliore continuità nella formazione. (CSF)
 - 1 partecipante chiede una riduzione a 5 ore. Queste cinque ore dovrebbero essere costituite dalle due ore obbligatorie selezionate da parte dell'UFAM e da tre ore facoltative a cura dell'istituto di formazione (Cantone AG);
 - 1 partecipante chiede di verificare se ridurre la durata di validità dell'autorizzazione speciale a 5 anni e prevedere 6 ore di formazione continua non sia una soluzione migliore per scaglionare la formazione continua. In alternativa, occorrerebbe aumentare di conseguenza l'entità della formazione continua prevista all'interno di un periodo di validità. (Cantone BE)
 - 1 partecipante chiede che la durata di validità dell'autorizzazione speciale sia ridotta a 4 o 5 anni, a condizione che venga accolta la richiesta relativa all'articolo 5, capoverso 1 OAS-A o all'allegato 3 OAS-A (per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale Agricoltura, la durata della formazione continua obbligatoria dev'essere ridotta da 10 a 6 ore totali, di cui 3 su argomenti prestabiliti e 3 su argomenti facoltativi. (Cantone VD)
- 1 partecipante è d'accordo con la durata di validità di 8 anni (Prométerre)
- 1 partecipante chiede che, per motivi sistematici, l'articolo 9 capoverso 3 ORRPChim venga anteposto al capoverso 2. (Cantone BE)
- 1 partecipante vorrebbe che nel Rapporto esplicativo, al punto 4.1.2, si spieghi più chiaramente la possibilità di limitare la durata di validità. (Cantone BE)

Richieste relative all'articolo 9 capoverso 3 (prova del superamento dell'esame)

- 20 partecipanti chiedono di aggiungere «con esito positivo» (PS, 16 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB)).
- 4 partecipanti chiedono che, una volta assolto l'obbligo di formazione continua (ad es. in agricoltura dopo le 10 ore) le competenze e le conoscenze vengano controllate in forma adeguata (ad es. breve test, test online). 1 richiesta è formulata come richiesta di verifica («dev'essere verificato»). (Cantoni SH, TG, ZG, CCA)

² Nei pareri relativi alle OAS questi quattro partecipanti si sono espressi a favore di una riduzione della durata di validità.

Richieste relative all'articolo 10 capoverso 2 (regolamentazione dei dettagli)³

- 19 partecipanti chiedono che il Dipartimento disciplini (obbligatoriamente) i dettagli della formazione continua obbligatoria, in particolare le informazioni sulle offerte, la qualifica dei formatori, i programmi didattici sulla protezione integrata delle colture, la procedura di qualifica. (Cantone ZH, PS, 14 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB). 1 altro partecipante chiede a titolo più generale che il Dipartimento disciplini (obbligatoriamente) i dettagli della formazione continua obbligatoria. (Stazione ornitologica)
- 6 partecipanti chiedono che il Dipartimento disciplini (obbligatoriamente) i dettagli della formazione continua obbligatoria e «d'intesa con le associazioni di categoria e gli enti di formazione continua». (4 Cantoni FR, SG, SH, SO), CSF, LBV)
- 1 partecipante chiede che il Dipartimento disciplini i dettagli della formazione continua obbligatoria «previ accordi con le associazioni professionali e di categoria». (USPV)

Richieste relative all'articolo 10 capoverso 4 (nuovo; informativa ai titolari di autorizzazioni speciali)

- 28 partecipanti chiedono un nuovo capoverso 4 con la specifica che il Dipartimento informi per iscritto i titolari di autorizzazioni speciali a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, se entro allora la formazione continua obbligatoria non è ancora stata completata, b) in caso di sospensione dell'autorizzazione e c) in caso di estinzione dell'autorizzazione. (4 Cantoni (AI, FR, SH, ZH), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, SSIGE), 10 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, Prométerre, SGBV, WLK, ZBV).
- 1 partecipante, in riferimento al capitolo 4.1.2 del Rapporto esplicativo, chiede che il titolare dell'autorizzazione speciale riceva un'e-mail sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione che lo informi dell'imminente cessazione di validità. (USI)⁴
- 3 di questi 28 partecipanti suggeriscono inoltre di introdurre una app per le autorizzazioni speciali con cui poter automatizzare questo flusso di informazioni. (FR, ZH, CSF)

2.1.3.5 Articolo 11 capoverso 1 ORRPChim (Possibili sanzioni)

67 partecipanti ritengono che sia necessario modificare i presupposti per l'applicazione di sanzioni.

FAVOREVOLI	38 partecipanti, di cui 13 Cantoni (AG, AR, BL, BS, GR, JU, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZG), il PS, 21 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, chemsuisse, FF, Greenpeace, CSF, CCA, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGE, ACCS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR e 2 imprese (HWAG, IWB)
FAVOREVOLI, con richieste	3 partecipanti, di cui 2 Cantoni (BE, SH) e 1 organizzazione nazionale (apisuisse)
Misti	3 partecipanti: 1 Cantone (OW), 1 organizzazione nazionale (CDPNP), 1 organizzazione cantonale e regionale (WVZ)
CONTRARI, con richieste	23 partecipanti: Cantone AI, 2 associazioni mantello nazionali (USC, SAB), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, USPV, USPPT) e 9 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, SGBV, WLK, ZBV)

³ Rispetto all'articolo 10 capoverso 2 ORRPChim 22 partecipanti si sono espressi in merito all'assunzione dei costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria da parte del Dipartimento competente. Tali richieste sono riportate al cap. 2.1.3.7 (art. 12a ORRPChim).

⁴ Questa richiesta si riferisce al capitolo 4.1.2 del Rapporto esplicativo, ma per completezza viene riportata qui.

CONTRARI	-
----------	---

Richieste

- Tutti i 23 partecipanti contrari chiedono che vengano mantenuti gli attributi «intenzionalmente o per ripetuta negligenza», sostenendo che la formulazione proposta è sproporzionata e favorisce una prassi sanzionatoria differente da Cantone a Cantone.
- 2 partecipanti sono favorevoli alla proposta, ma vorrebbero una formulazione più vincolante, che commini obbligatoriamente una sanzione (multa, decisione di imporre una formazione continua) in caso di violazione delle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute o dei lavoratori (Cantone OW, CDPNP). Analogamente 1 altro partecipante chiede che l'articolo 11 capoverso 1 ORRPChim introduca non solo la possibilità, ma anche l'obbligo per i Cantoni di imporre sanzioni in caso di violazioni. (WVZ)
- 1 partecipante accoglie in linea di principio la proposta, ma chiede che l'autorità incaricata del controllo disponga delle necessarie competenze agronomiche e che nell'ORRPChim si chiariscano non solo le conseguenze amministrative, ma anche quelle penali di una violazione. (Cantone BE)
- 1 partecipante chiede di sostituire il termine «autorità cantonale» con «autorità ambientale» onde garantire che, nell'ottica di una parità di trattamento, tutte le violazioni siano giudicate dalla medesima autorità. (Cantone SH)
- 1 partecipante accoglie in linea di principio la proposta, ma chiede che, in materia di sanzioni, ai Cantoni venga fornito un quadro chiaro e uniforme a livello nazionale che garantisca in tal modo un'esecuzione uniforme. (apisuisse)

2.1.3.6 Articolo 10 capoverso 3; articolo 12 capoverso 6 ORRPChim (Riconoscimento degli organi di formazione continua)

8 partecipanti si esprimono in merito all'intenzione di introdurre un obbligo di riconoscimento per gli organi di formazione continua.

FAVOREVOLI	2 partecipanti, di cui 2 Cantoni (BL, LU)
FAVOREVOLI, con richieste	6 partecipanti, di cui 3 Cantoni (FR, SG, SO), 2 organizzazioni nazionali (CSF, USPV), LBV
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richiesta⁵

- 5 partecipanti chiedono che all'articolo 12 capoverso 6 lettera a ORRPChim venga aggiunta la frase «Gli istituti di formazione cantonali vengono automaticamente riconosciuti», in modo tale che, oltre alla revisione periodica dei piani formativi, non debbano anche presentare una domanda di riconoscimento come organo di formazione continua. (Cantoni FR SG e SO, CSF, LBV)

⁵ Due richieste formulate in questi pareri vengono riportate per semplicità al capitolo 2.1.3.3 (art. 8 cpv. 3 e 4 ORRPChim)

2.1.3.7 Articolo 12a ORRPChim (Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni)

30 partecipanti si esprimono in merito alla possibilità che, su richiesta all'UFAM, la Confederazione conceda aiuti finanziari per le formazioni iniziali e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni.

FAVOREVOLI	5 partecipanti, di cui 2 Cantoni (SG, ZH), 2 organizzazioni nazionali (FSPC, USPV), LBV
FAVOREVOLI, con richieste	7 partecipanti, di cui 4 Cantoni (BE, SO, TI, VS), 3 organizzazioni nazionali (CIC, CSF, SFI)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	18 partecipanti, di cui 1 partito (PS), 14 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB).
CONTRARI	-

Richieste⁶

- 22 partecipanti chiedono che sia il Dipartimento competente a farsi carico dei costi aggiuntivi della formazione continua obbligatoria. (2 Cantoni (AI, ZH), 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 9 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, Vitiswiss, USPPT), 9 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, SGBV, WLK, ZBV). Il Cantone ZH sottolinea esplicitamente i costi aggiuntivi dovuti a nuove forme di insegnamento – ulteriori o più complesse – incluso l'esame pratico.
- 1 altro partecipante chiede che il 50 per cento dei costi della formazione continua obbligatoria sia a carico del Dipartimento competente (SOV).
- 18 partecipanti respingono i contributi agli organi incaricati degli esami e delle formazioni e chiedono pertanto la cancellazione del capoverso 1. Gli organi incaricati degli esami e delle formazioni dovrebbero finanziarsi con gli emolumenti d'esame e di iscrizione ai corsi secondo un principio di copertura dei costi, la cui regolamentazione andrebbe pertanto prevista nella OEPChim. (PS, 14 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB))
- 2 partecipanti chiedono che gli organi di formazione continua pubblici e privati ricevano pari trattamento nell'erogazione dei contributi di finanziamento. Il Cantone BE suggerisce concretamente di riformulare il secondo periodo come segue: «Ai suddetti organi ed enti possono essere concessi aiuti finanziari nei seguenti settori». (Cantoni BE e VS)
- In riferimento alla OAS-A 3 partecipanti chiedono che non vengano addebitati emolumenti se l'esame viene sostenuto durante la formazione. L'esame pratico dev'essere possibile anche all'interno di un corso interaziendale (CI), ossia durante la formazione. I costi aggiuntivi risultanti dalle nuove prescrizioni introdotte nell'esame/nella formazione di base devono essere a carico dell'Ufficio federale competente. (Cantone AI, 1 associazione mantello nazionale (SAB), 1 organizzazione nazionale (USI)).
- 2 partecipanti chiedono di assicurare che per il finanziamento delle formazioni iniziali e continue in materia di PF nell'economia forestale si applichino le stesse condizioni previste per i settori particolari. Nello specifico, le scuole forestali intercantonali devono ricevere il medesimo sostegno che viene riconosciuto al sanu nei settori particolari. (CIC, SFI)

⁶ Per maggiore chiarezza, qui vengono riportate le richieste di 22 partecipanti, formulate nei pareri relativi all'articolo 10 capoverso 2 ORRPChim, e di 3 partecipanti che hanno espresso il loro parere in merito all'articolo 3 OAS-A.

- 1 partecipante chiede di aggiungere, tra le spese imputabili di cui all'articolo 12a capoverso 2 ORRPChim, quelle «amministrative». (Cantone TI)
- 1 partecipante chiede di utilizzare, all'articolo 12a capoverso 1 lettera b della versione italiana della ORRPChim, il termine «ortoflorovivaismo» anziché «orticoltura». (Cantone TI)

Il Cantone SO e la CSF approvano la modifica, ma vorrebbero che venisse chiarito in che misura anche gli studenti debbano pagare il corso di formazione continua e il relativo esame. Il Cantone SO chiede che i loro corsi di formazione continua siano supportati finanziariamente dall'UFAM.

2.1.3.8 Articolo 23a ORRPChim (Disposizione transitoria al 2026)

71 partecipanti si esprimono in merito ai termini, indicati nelle disposizioni transitorie previste, entro cui sostituire le autorizzazioni speciali in essere.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (SOV)
FAVOREVOLI, con richieste	26 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AI, GE, SG, SZ, TI), 3 AMN (SAB, USC, UGS), 7 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, Lohnunternehmer, USI, USDCR, Vitiswiss, USPPT) e 11 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, CP, LBV, SGBV, WLK, ZBV)
Misti	44 partecipanti, di cui 17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH), il PS, 22 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, chemsuisse, FF, Greenpeace, CSF, CCA, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGE, ACCS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF) e 2 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, WVZ), 2 imprese (HWAG, IWB)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste relative ai termini per la domanda di sostituzione dell'autorizzazione speciale (cpv. 1 e 2)

- 20 partecipanti chiedono che la tempistica per la sostituzione delle vecchie autorizzazioni speciali venga estesa da 6 a 12 mesi (ossia fino al 31 dicembre 2026). La maggior parte di essi chiede inoltre che, di conseguenza, anche la validità dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi del diritto previgente (cpv. 3) scada non prima di 6 mesi dopo (cioè non prima del 30 giugno 2027). (Cantone AI, 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 7 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, Lohnunternehmer, USI, USDCR, Vitiswiss, USPPT), 9 organizzazioni cantonali e regionali (BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, CP, SGBV, WLK, ZBV).

Queste richieste sono correlate, a livello di contenuto, all'articolo 16 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (disposizioni transitorie): con la medesima argomentazione 21 partecipanti chiedono che il termine di cui all'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari sia prorogato di sei mesi al 31 dicembre 2026. (2 Cantoni (AI, ZH), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 8 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, CSF, Lohnunternehmer, USI, USDCR, Vitiswiss, USPPT), 8 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, WLK, ZBV). In merito all'articolo 16 un altro partecipante chiede a titolo più generale che il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente sia possibile anche dopo il 30 giugno 2026. (TI)

- 6 partecipanti chiedono che la tempistica per la sostituzione delle vecchie autorizzazioni speciali venga estesa da 6 a 11 mesi (ossia fino al 30 novembre 2026) (Cantoni SG, SO e ZH, CSF, Agora, LBV). 1 altro partecipante chiede una proroga del termine per la

conversione delle autorizzazioni speciali oltre il 30 giugno 2026, senza specificare una data concreta. (Cantone TI)

- 1 partecipante (Cantone SZ) chiede una riduzione del termine per la conversione delle vecchie autorizzazioni speciali, senza specificare una data concreta.
- 1 partecipante (Cantone VS) chiede che il periodo entro cui sostituire le autorizzazioni speciali duri 18 mesi anziché 6, e che quindi inizi l'1° gennaio 2025 e termini il 30 giugno 2026.⁷
- 1 partecipante (VL) chiede che il termine non venga fissato al 30 dicembre 2026, bensì già al 30 dicembre 2024.
- 1 partecipante vorrebbe che all'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari venisse indicato esplicitamente che è consentita la notifica all'UFAM via e-mail. (FSPC)
- 1 partecipante chiede che l'obbligo di formazione continua venga scaglionato, dando la priorità ai certificati di vecchia data. L'obbligo di formazione continua entro la metà del 2030 dovrebbe valere per i titolari di autorizzazioni speciali rilasciate prima dell'entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005. (Cantone SG)

Richieste relative alla prova dell'avvenuta formazione continua all'atto della sostituzione dell'autorizzazione speciale (cpv. 1 e 2)

- 21 partecipanti chiedono che la sostituzione delle autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto previgente sia condizionata alla prova che certifichi di aver completato con successo la formazione continua (PS, 17 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGA, VL, VSA, WWF), 2 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, WVZ), 2 imprese (HWAG, IWB)). Uno di essi (SSIGA) chiede concretamente che sia comprovato lo svolgimento di 10 ore di formazione continua.
- 1 partecipante (WVZ) chiede che, a partire dall'1° gennaio 2027, soltanto chi è stato formato secondo la nuova procedura possa acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari.

Richieste relative alla durata di validità dell'autorizzazione speciale in caso di sua sostituzione (cpv. 2)

- 22 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite a 5 anni. (PS, 18 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SSIGE, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), 2 organizzazioni cantonali e regionali (AWBR, WVZ), 2 imprese (HWAG, IWB)). 1 altro partecipante chiede di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite a 3 anni. (Cantone BL)

Queste richieste contengono riferimenti a contenuti di altri ambiti del progetto:

- Riferimento all'articolo 16 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Disposizioni transitorie): 5 partecipanti chiedono che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari siano analoghe a quelle dell'articolo 23a ORRPChim e dell'articolo 12 OAS-A e che la validità sia limitata a cinque anni. (AquaViva, FSP, SKS, VL, WWF). Altri 2 partecipanti chiedono, rispetto all'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari, che le disposizioni transitorie siano definite in modo tale che a

⁷ Questa richiesta si riferisce al capitolo 4.1.6 del Rapporto esplicativo, ma per completezza viene riportata qui.

partire dall'1° gennaio 2027 solo chi è stato formato secondo la nuova procedura possa utilizzare i PF. (SSIGE, WVZ).

- Riferimento all'articolo 12 OAS (Disposizioni transitorie): 20 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità a cinque anni e di fissare il termine di notifica al 30 dicembre 2026 (Cantone ZH, PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, apisuisse, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB).
- 17 partecipanti chiedono di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite (14 Cantoni AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS). 1 altro partecipante chiede di ridurre la durata di validità delle autorizzazioni speciali sostituite da 8 a 5 anni. (Cantone GE)
- 21 partecipanti chiedono l'obbligo di formazione continua per i titolari di autorizzazioni speciali rilasciate prima dell'entrata in vigore della legislazione sui prodotti chimici nel 2005, ma con scadenze diverse per il completamento e la prova della formazione continua entro:
 - la metà del 2030 (13 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS),
 - la fine del 2028 (Cantone FR, CSF),
 - la fine del 2027 (partecipare a un evento di formazione continua o presentare un attestato di competenza) (Cantoni SH, ZG, CCA).
- 17 partecipanti chiedono di scaglionare l'obbligo di formazione continua in maniera tale da dare la priorità ai titolari di certificati di vecchia data. (14 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS).

Il Cantone BE vorrebbe che nel Rapporto esplicativo venissero approfonditi alcuni punti di natura esecutiva, in particolare le questioni relative a come gli istituti di formazione possano comprovare chi ha completato un corso di formazione e come un agricoltore senza AFC possa dimostrare di aver effettuato una formazione.

2.1.3.9 Richieste relative ad altri articoli della ORRPChim e al Rapporto esplicativo

Nei pareri sono state formulate altre richieste relative alla ORRPChim che i) riguardano tematiche di ordine superiore contenute nella ORRPChim, ii) chiedono l'introduzione di nuove disposizioni nell'ORRPChim, o iii) la modifica di una disposizione dell'ORRPChim che nel progetto attuale è stata lasciata invariata.

Richieste relative a tematiche di ordine superiore⁸

- 13 partecipanti chiedono che le particolarità dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei PF non siano regolamentate nell'ORRPChim, bensì nelle ordinanze sulle autorizzazioni speciali corrispondenti. (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, SG, TG, TI, VS, chemsuisse, ACCS)
- 1 partecipante chiede che, onde evitare malintesi e dubbi tra le autorità esecutive e penali, vengano introdotte nell'ORRPChim disposizioni di diritto penale. Di conseguenza andrebbero chiariti anche i diritti di accesso al registro (dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari) da parte delle autorità esecutive e d'istruzione penale (cfr. artt. 9 e 10 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari). (Cantone BE)
- 1 partecipante chiede, alla luce delle nuove disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 ORRPChim, che anche la validità di altre autorizzazioni speciali (per l'uso di pesticidi in

⁸ La richiesta della CSF di un'«autorizzazione speciale» per il trattamento pianta per pianta è riportata al capitolo 2.4.3.2 (art. 1 cpv. 1 OAS).

generale, di disinfettanti nelle piscine pubbliche, di conservanti del legno o refrigeranti) sia limitata nel tempo. (Cantone GE)

Varie richieste riguardano la modifica o la precisazione di diversi capitoli del Rapporto esplicativo (tutte formulate dal Cantone VS)

- Capitolo 1.1.4: andrebbero aggiunte altre professioni (maraîcher/ère, viticulteur/trice et arboriculteur/trice).
- Capitolo 2: oltre all'elenco delle domande d'esame dovrebbe essere disponibile anche un servizio di assistenza agli esami per tutta la Svizzera, che chiarisca eventuali questioni relative alle domande d'esame.
- Capitolo 5.1.2: la differenza di costi tra le varie autorizzazioni speciali può essere percepita come un'ingiustizia, per cui dovrebbe essere illustrata meglio.
- Capitolo 5.3: andrebbe introdotto un esame teorico.
- Capitolo 5.6.3: gli effetti sul cambiamento strutturale – dovendo le piccole aziende rivolgersi sempre più spesso a terzi (professionisti) – non sono citati in tale sede e andrebbero aggiunti.

Richiesta relativa all'articolo 8 capoverso 1 (non fa parte del progetto)

- 19 partecipanti chiedono di stabilire in un nuovo capoverso (art. 8 cpv. 1bis ORRPChim) che le competenze specialistiche dei titolari di autorizzazioni speciali devono essere allineate ai nuovi standard di riduzione del rischio delle buone pratiche agricole. (PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB)). 1 altro partecipante (Stazione ornitologica) chiede che all'articolo 8 capoverso 1 vengano aggiunte le conoscenze concrete che una persona deve acquisire per ottenere l'autorizzazione speciale, nello specifico in materia di misure preventive per la protezione delle colture, meccanismi di regolazione naturale e uso di tecniche biologiche e meccaniche.

Richiesta relativa all'articolo 7 capoverso 1 (non fa parte del progetto)

- 2 partecipanti approvano il fatto che l'articolo 7 non venga modificato. Esso stabilisce che tutte le persone che, senza eccezioni, utilizzano PF a livello professionale o commerciale devono essere in possesso di un'autorizzazione speciale. Il tipo di PF non ha alcuna rilevanza ai fini di questo obbligo: a prescindere dal prodotto utilizzato (compresi quelli omologati per l'uso nella produzione biologica o nel settore ricreativo), l'autorizzazione speciale è necessaria se l'utilizzo avviene in un contesto commerciale o professionale. (Cantone OW, CDPNP)
- 1 partecipante chiede di riformulare l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numero 1 in maniera tale che per l'impiego di «prodotti fitosanitari autorizzati solo per uso non professionale» non occorra un'autorizzazione speciale. Non si capisce perché, alle nuove condizioni, un custode necessiti di un'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti che può acquistare e utilizzare come privato senza tale autorizzazione. In linea di principio gli utilizzatori professionali dovrebbero avere la possibilità di scegliere: se per i loro scopi sono sufficienti prodotti autorizzati per uso non professionale, non dovrebbero necessitare di un'autorizzazione speciale. Solo se necessitano di prodotti autorizzati esclusivamente per l'uso professionale, hanno bisogno anche di un'autorizzazione speciale. (Cantone AG)

Richiesta relativa all'articolo 7 capoverso 3 (è parte integrante del progetto, ma la ORRPChim prevede già in questo capoverso che il Dipartimento competente possa definire eventuali deroghe).

- 6 partecipanti chiedono di definire più precisamente quali «deroghe all'obbligo di autorizzazione» potrebbero eventualmente esserci (Cantoni FR, SH, SO, TG, ZH e CSF).

Richiesta relativa al Rapporto esplicativo

- 14 partecipanti chiedono che l'esempio della vigna al capoverso 4.1.2 relativo all'uso non professionale venga precisato dal punto di vista dei prodotti utilizzabili e della possibilità di acquisire un'autorizzazione speciale. Non essendo necessaria in tal caso un'autorizzazione speciale, ne consegue anche che possono essere utilizzati soltanto prodotti autorizzati per uso non professionale. Sempre su questo punto, nel Rapporto esplicativo andrebbe specificato che per l'uso non professionale di prodotti fitosanitari non è possibile ottenere un'autorizzazione speciale (12 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS), 2 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS))

2.2 Modifica dell'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF)

2.2.1 Situazione iniziale

L'articolo 64 capoverso 5 OPF proposto impone un'ulteriore condizione per la fornitura di PF non autorizzati per uso privato: a partire dall'1° gennaio 2027, tutti coloro che vendono, procurano o rivendono PF a utilizzatori professionali devono verificare, prima di ogni fornitura, se l'acquirente è in possesso di un'autorizzazione speciale in corso di validità. In futuro sarà vietata la fornitura di PF a persone prive di un'autorizzazione speciale PF valida.

2.2.2 Pareri pervenuti

Nel complesso, 68 dei pervenuti si esprimono sul tema della OPF, tra cui 19 Cantoni, 1 partito, 3 associazioni mantello nazionali, 31 organizzazioni nazionali e sovraregionali, 12 organizzazioni cantonali e regionali e 2 imprese.

2.2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.2.3.1 Valutazione globale

Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l'esecuzione	26
Atteggiamento fondamentalmente favorevole, con singole richieste	42
Atteggiamento né favorevole né contrario, con varie richieste	0
Atteggiamento fondamentalmente contrario, con varie richieste	0
Rigetto senza richieste	0

Tutti i 68 partecipanti si dichiarano totalmente o fondamentalmente favorevoli.

Accolgono con favore il fatto che, con questa proposta, ora sia vietata anche la fornitura (oltre all'impiego) di PF autorizzati esclusivamente per uso professionale o commerciale a persone non in possesso di un'autorizzazione speciale valida. Si approva altresì il fatto che d'ora in avanti i punti vendita dovranno controllare l'identità delle persone.

Da parte dei **Cantoni e delle conferenze cantonali** si richiede soltanto una precisazione linguistica.

Da parte degli **utenti e dei soggetti operanti nell'agricoltura** si chiede, in particolare, che venga consentito il ritiro di PF al punto vendita da parte di una persona delegata dal titolare dell'autorizzazione speciale.

2.2.3.2 Articolo 64 capoverso 5 OPF (Ulteriore condizione per la fornitura di PF a uso professionale o commerciale)

68 partecipanti si esprimono su questa modifica della OPF che, in linea con le modifiche alla ORRPChim, sancisce un'ulteriore condizione per la fornitura di PF a uso professionale o commerciale.

FAVOREVOLI	26 partecipanti, di cui 5 Cantoni (FR, JU, NE, SH, ZG), il PS, 17 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, CCA, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, Stazione ornitologica, WWF), AWBR e 2 imprese (HWAG, IWB)
FAVOREVOLI, con richieste	42 partecipanti, di cui 14 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GR, LU, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 14 organizzazioni nazionali (chemsuisse, FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, ASETA, SSIGE, ACCS, Vitiswiss, USPPT), 11 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, Prométerre, SGBV, WLK, WVZ, ZBV)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste:

- 14 partecipanti chiedono di spostare alla fine del capoverso la frase «Esclusi i prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale», altrimenti non è chiaro a cosa si riferisca il termine «prodotti» nella terza frase. (12 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, SG, SO, TG, VS, ZH) e 2 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS)
 - 13 di questi 14 partecipanti suggeriscono di inserire, in alternativa, il seguente ulteriore capoverso dopo il capoverso 5: «Sono esclusi dal capoverso 5 i prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale». (Tranne il Cantone BL)
- 24 partecipanti chiedono che il ritiro di PF possa essere delegato a terzi e che il testo venga conseguentemente integrato con «i titolari [...] o una persona incaricata del ritiro». (Cantone AI, 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, ASETA, Vitiswiss, USPPT), 10 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, Prométerre, SGBV, WLK, ZBV). 1 altro partecipante chiede una regolamentazione per le persone incaricate del ritiro di un PF ordinato e una in caso di spedizione via posta o corriere (UGS).
 - 1 di questi partecipanti (SOV) chiede inoltre di sostituire, nel terzo periodo, la parola «prodotti» con il termine «prodotti fitosanitari».
 - 1 di questi partecipanti (ASETA) chiede inoltre che i PF possano essere consegnati a persone incaricate esclusivamente per conto del titolare dell'autorizzazione speciale.
- 1 partecipante (Cantone BE) vorrebbe che venisse chiarito se un titolare di autorizzazione speciale possa delegare l'acquisto a un'altra persona.
- 1 partecipante chiede in via precauzionale che, qualora venisse considerata la possibilità per il titolare di un'autorizzazione speciale di delegare l'acquisto di PF ad altre persone (ad es. un dipendente dell'azienda), si badi a definire una regolamentazione chiara, che sia inequivocabile e verificabile a livello pratico. (chemsuisse)
- 2 partecipanti approvano il testo, ma chiedono che anche in questo caso siano previste delle possibilità di applicare sanzioni.⁹ (SSIGE, WVZ)
- 1 partecipante chiede che, parallelamente al sito Internet, venga sviluppato il sistema con i codici QR o una app per l'identificazione delle autorizzazioni speciali. Va altresì assicurato che l'utilizzo dei codici QR non generi costi aggiuntivi rispetto al sito. (Cantone TI)

⁹ Dal testo non si capisce cosa si intenda per «anche in questo caso». Molto probabilmente s'intende l'articolo 23a ORRPChim.

- 1 partecipante chiede, partendo dalla versione italiana del progetto, di utilizzare l'espressione «utilizzatore professionale o commerciale», in linea con l'articolo 7 ORRPChim. (Cantone TI)

2.2.3.3 Richieste relative ad altri articoli della OPF

Vengono presentate tre richieste relative alla OPF che non sono riconducibili, o non lo sono inequivocabilmente, all'articolo 64 capoverso 5 OPF.

- Richiesta relativa all'articolo 77 OPF: 16 partecipanti chiedono che la concessione dei permessi generali d'importazione (PGI) per l'importazione di PF a uso professionale sia legata all'esistenza di un'autorizzazione speciale all'impiego di PF. La durata di validità dei PGI va limitata in funzione della validità delle autorizzazioni speciali. (14 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH), 2 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS)). 1 di questi partecipanti chiede anche di aggiungere che i commercianti che importano solamente i PF e non li usano a titolo professionale siano esclusi da tale norma. (Cantone ZH)
- Richiesta relative all'articolo 68 capoverso 4 OPF: 1 partecipante chiede che la formulazione garantisca che gli erbicidi continuino a rimanere generalmente vietati su buona parte delle superfici presenti nelle zone d'insediamento, indipendentemente dal fatto che vengano applicati da utilizzatori professionali o privati. (VL)
- Richiesta relativa alla OPF in generale: 2 partecipanti chiedono che continui a essere consentita la fornitura di PF per la protezione dei raccolti anche ai titolari di autorizzazioni speciali per la lotta antiparassitaria in generale e per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OALPar e OLAFum del DFI). Queste autorizzazioni speciali non sono contemplate nel presente pacchetto di revisione, per cui non è chiaro se saranno disponibili nel futuro registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. Nell'ambito della presente revisione si dovrebbe pertanto trovare una regolamentazione adatta affinché queste forniture continuino a essere possibili.

2.3 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (nuova)

2.3.1 Situazione iniziale

Secondo le nuove disposizioni proposte nella ORRPChim, a partire dal 2026 soltanto i titolari di un'autorizzazione speciale avranno il permesso di utilizzare PF a titolo professionale o commerciale. Un nuovo Registro Autorizzazioni Speciali PF (RAS) consentirà la gestione amministrativa delle autorizzazioni speciali, il tracciamento dei corsi di formazione continua, il rinnovo delle autorizzazioni speciali e il controllo della loro validità da parte dei punti vendita. Il nuovo registro utilizzerà il portale Agate.

2.3.2 Pareri pervenuti

82 dei 90 pareri pervenuti si esprimono sul tema del RAS, tra cui 24 Cantoni, 2 partiti, 4 associazioni mantello nazionali, 37 organizzazioni nazionali, 13 organizzazioni cantonali e regionali e 2 imprese (cfr. tabella sinottica in allegato).

2.3.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.3.1 Valutazione globale

Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l'esecuzione	26
Atteggiamento fondamentalmente favorevole, con singole richieste	39
Atteggiamento né favorevole né contrario, con varie richieste	16
Atteggiamento fondamentalmente contrario, con varie richieste	0
Rigetto senza richieste	1

65 degli 82 partecipanti (79%) dichiarano di approvare totalmente o per la maggior parte il progetto, 16 partecipanti (20%) esprimono un parere né favorevole né contrario e 1 partecipante (1%) si dichiara contrario.

Quasi tutti i pareri sono in linea di principio favorevoli alla creazione di un registro centrale gestito dalla Confederazione. In particolare, approvano il fatto che verrà istituita un'autorizzazione speciale digitale anziché una tessera fisica, che l'uso di Agate ridurrà la mole di adempimenti amministrativi ed eviterà le duplicazioni (soprattutto dal punto di vista degli agricoltori), che si raccoglierà e registrerà una quantità minima di dati e che il registro fornirà una panoramica del numero di autorizzazioni speciali in tutta la Svizzera.

Le osservazioni critiche, accompagnate da una serie di richieste, riguardano l'aspetto dell'utilizzo dei dati (ad es. per statistiche, art. 11) e della loro protezione e sicurezza (artt. 9 e 10). Da parte degli utenti c'è il timore che questi dati possano essere utilizzati in modo improprio per scopi politici. Tutti i pareri sono unanimi nell'affermare che i dati personali dei titolari di autorizzazioni speciali sono dati sensibili, per cui dovrebbero essere disponibili solo nella misura necessaria – tanto per l'esecuzione a livello cantonale quanto per il controllo dell'autorizzazione all'acquisto presso i punti vendita.

Da parte dei **Cantoni e delle conferenze cantonali** si auspica, in particolare, che i titolari di autorizzazioni speciali abbiano l'obbligo di mantenere aggiornato il loro indirizzo, che le autorità esecutive cantonali abbiano a disposizione non solo i dati relativi al nome e alla validità, ma anche indirizzo di residenza ed e-mail, e che abbiano accesso gratuito al registro (tramite interfaccia).

Da parte degli **utilizzatori e dei soggetti operanti nell'agricoltura** è fondamentale che i dati dei titolari di autorizzazioni speciali non siano accessibili al pubblico e che questi dati non possano essere utilizzati per statistiche o altre analisi. Nel riconoscimento dei corsi di formazione continua, inoltre, gli utilizzatori in ambito agricolo devono essere equiparati agli altri settori specialistici (procedimento coupon). Nelle disposizioni transitorie il termine dev'essere prorogato di sei mesi.

Da parte dei **soggetti operanti nella tutela dell'ambiente** il registro e soprattutto il controllo dell'autorizzazione speciale presso i punti vendita vengono accolti con favore.

2.3.3.2 Articolo 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Servizio amministrativo indipendente)

7 partecipanti si esprimono in merito alle disposizioni riguardanti il servizio amministrativo del registro.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (CSF)
FAVOREVOLI, con richieste	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (CIC)
Misti	5 partecipanti, di cui 5 organizzazioni nazionali (AquaViva, FSP, SKS, VL, WWF)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste:

- 5 partecipanti (AquaViva, FSP, SKS, VL, WWF) chiedono di introdurre una nuova disposizione all'articolo 2 capoverso 3 lettera g (nuovo): «assicura che non possa verificarsi alcun uso improprio dei dati, in particolare il rilascio abusivo di autorizzazioni speciali. Analogamente, anche nel riconoscimento di certificati stranieri ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 ORRPChim va prestata particolare diligenza».

- Il Cantone VS chiede che la gestione del registro sia interna all'UFAM e non venga esternalizzata. La CIC chiede che la gestione dei dati del registro rimanga in mano all'ente pubblico e che vengano rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati.

2.3.3.3 Articoli 3 e 4 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Obblighi degli organi incaricati degli esami e della formazione continua)

26 partecipanti si esprimono in merito alle prescrizioni valide per gli organi incaricati degli esami e della formazione continua relativamente ai dati delle candidate e dei candidati.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (CSF)
FAVOREVOLI, con richieste	9 partecipanti, di cui 3 Cantoni (FR, SO, TI), 5 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, Oml AAF, SOV, Vitiswiss) e 1 organizzazione cantonale e regionale (Agora)
Misti	16 partecipanti: AI, SAB, USC, JULA, Lohnunternehmer, USI, USDCR, USPPT, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, SGBV, WLK, ZBV
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste relative all'articolo 4 capoverso 3:

- 16 partecipanti chiedono di eliminare questo capoverso 3 per equiparare l'agricoltura ad altri settori, in linea con la richiesta di equiparare l'autorizzazione speciale dell'agricoltura all'articolo 8 capoverso 3 lettera f OAS-A. (Cantone AI, 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 5 organizzazioni nazionali (JULA, Lohnunternehmer, USI, USDCR, USPPT), 8 organizzazioni cantonali e regionali (BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, SGBV, WLK, ZBV). 1 partecipante chiede più in generale che l'iscrizione delle formazioni continue nel registro sia uguale per tutti i titolari di autorizzazioni speciali (VS).
- 7 partecipanti chiedono che, al posto dei dati citati al capoverso 2 lettera b, gli organi incaricati della formazione continua rilascino ai titolari di un'autorizzazione speciale, il giorno della formazione, un codice «con cui possono visualizzare lo stato della loro formazione continua in qualsiasi momento». (FSV, IVVS, JULA, Oml AAF, SOV, Vitiswiss, Agora)
- La CSF approva la formulazione.
- Il Cantone TI chiede che anche i titolari delle autorizzazioni speciali Orticoltura ed Economia forestale possano confermare le loro ore di formazione continua nel registro con la medesima procedura prevista per i titolari delle autorizzazioni speciali Agricoltura.

Richiesta relativa all'articolo 4 capoverso 4:

- I Cantoni FR e SO e la CSF chiedono che la notifica/registrazione/modifica siano effettuate direttamente dal titolare dell'autorizzazione speciale in Agate e non tramite l'organo incaricato della formazione continua. Chiedono pertanto di cancellare il capoverso 4.

Richiesta relativa all'articolo 4 capoverso 2, lettera a:

- Il Cantone TI chiede che le informazioni relative agli organi incaricati della formazione continua siano aggiornate ogni anno al 1° marzo, non 7 giorni prima dell'inizio della formazione. Si redigerà quindi una lista dei corsi disponibili durante tutto quell'anno e la si metterà a disposizione dei titolari di autorizzazioni speciali, affinché possano organizzarsi e decidere anticipatamente quali corsi seguire.

2.3.3.4 Articoli 6 e 7 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Consultazione del registro e modifica dei dati)

19 partecipanti si esprimono in merito alle prescrizioni relative alla consultazione del registro e alla modifica dei dati nel registro.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	19 partecipanti, di cui 16 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VS, ZH) e 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richiesta relative all'articolo 6 capoverso 2 (Consultazione e modifica dei dati)

- Tutti i 19 partecipanti che si esprimono su questo argomento chiedono una modifica che preveda l'obbligo per i titolari di tenere aggiornato il proprio indirizzo postale («devono» anziché «possono»). 17 di questi partecipanti (tutti quelli summenzionati tranne Cantone SH e CSF) chiedono inoltre che le successive eccezioni non valgano soltanto per i titolari di autorizzazioni speciali Agricoltura, ma per tutti coloro i cui «dati possono essere aggiornati automaticamente da sistemi specifici del settore». Questo soprattutto perché – come già menzionato nel Rapporto esplicativo – la questione dell'aggiornamento automatico è in discussione, oltre che per l'agricoltura, anche nel settore dell'orticoltura e altri potrebbero aggiungersi in futuro.

Sull'articolo 7 si esprime solamente 1 partecipante, approvandolo senza osservazioni (CSF).

2.3.3.5 Articolo 8 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Collegamento con altri sistemi d'informazione)

1 partecipante si esprime in merito al previsto collegamento del registro con altri sistemi informatici, in particolare con il portale Internet Agate.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (CSF)
FAVOREVOLI, con richieste	-
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Sull'articolo 8 si esprime solamente 1 partecipante, approvandolo («nessuna osservazione») (CSF).

Il Cantone VS segnala che solo gli allevatori di bestiame utilizzano Agate, per cui questo sistema presenta delle lacune per l'utilizzo abbinato al registro da parte dei titolari di autorizzazioni speciali Agricoltura.

2.3.3.6 Articoli 9 e 10 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Pubblicazione e trasmissione dei dati tramite un'interfaccia standard)

64 partecipanti si esprimono in merito alle disposizioni relative alla pubblicazione e trasmissione dei dati tramite un'interfaccia standard.

FAVOREVOLI	16 partecipanti, di cui 1 partito (PS), 12 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, VSA, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWR) e 2 imprese (HWAG, IWB)
FAVOREVOLI, con richieste	21 partecipanti, di cui 18 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH) e 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CCA, ACCS)
Misti	26 partecipanti, di cui 2 Cantoni (AI, JU), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, USPPT) e 10 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, Prométerre, SGBV, WLK, ZBV)
CONTRARI, con richieste	1 partecipante, di cui 1 organizzazione nazionale (USPV)
CONTRARI	-

16 partecipanti approvano gli articoli 9 e 10, in particolare il controllo dell'autorizzazione speciale da parte dei venditori. (1 partito (PS), 12 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, VSA, WWF), AWBR, 2 imprese (HWAG, IWB))

Richieste in merito all'articolo 9 (Pubblicazione dei dati)

- 25 partecipanti chiedono di precisare la formulazione dell'articolo 9 in maniera tale da garantire che i dati dei titolari di autorizzazioni speciali non siano accessibili al pubblico. Anziché «L'UFAM pubblica...» suggeriscono di scrivere «L'UFAM mette a disposizione dei punti vendita registrati...». (2 Cantoni (AI, JU), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 10 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, SSIGE), 10 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, Prométerre, SGBV, WLK, ZBV).
- Altri 2 partecipanti esprimono riserve in merito alla pubblicazione di questi dati.
 - 1 partecipante chiede di verificare se sia necessaria la pubblicazione di tutti i dati citati all'articolo 9 o se non sia sufficiente che il punto vendita possa controllare esclusivamente il nome del titolare dell'autorizzazione speciale e la validità della medesima. (TG)
 - 1 partecipante chiede più in generale di limitare l'accesso ai dati in funzione delle necessità. (SO)
- 2 partecipanti chiedono per motivi diversi di cancellare interamente l'articolo 9:
 - 1 partecipante sostiene che l'articolo 10 sia già sufficiente per l'accesso alle informazioni sui titolari di autorizzazioni speciali (USPV).
 - 1 partecipante sostiene che al punto vendita non debba essere concesso un accesso completo, bensì soltanto l'accesso ai nomi dei titolari di autorizzazioni speciali e alla validità delle autorizzazioni, ad es. con un codice QR. (CSF)
- 2 partecipanti chiedono che si chiarisca se tutti i punti vendita abbiano le competenze tecniche sufficienti per conoscere il campo d'applicazione di ogni prodotto venduto e poter verificare la validità delle autorizzazioni speciali. (SO, CSF)

Richieste relative all'articolo 9 (Accesso a nomi e indirizzi e-mail dei titolari di autorizzazioni speciali da parte delle autorità cantonali)

- 22 partecipanti chiedono di modificare l'articolo 9 specificando che le autorità esecutive cantonali hanno accesso anche all'indirizzo e all'indirizzo elettronico dei titolari di autorizzazioni speciali, cosa importante ai fini dei controlli e delle misure sanzionatorie. (18

Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH) e 4 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, CCA, ACCS)).

- 1 di questi partecipanti formula tale richiesta sia per l'articolo 9 che per l'articolo 10. (ZH)
- 1 di questi partecipanti chiede l'accesso sia per le autorità esecutive che per quelle penali, in linea con quanto da lui richiesto per la ORRPChim (cfr. cap. 2.1.3.9) (BE)

Richiesta relativa all'articolo 9 e all'articolo 11 (Panoramica delle formazioni continue svolte)

- 4 partecipanti chiedono la possibilità di estrapolare dal registro un elenco delle formazioni continue svolte, onde poter individuare quelle mancanti e quindi evitare impasse nell'offerta formativa. (3 Cantoni (FR, SO, TG), CSF)

Richiesta relativa all'articolo 10

- 1 partecipante suggerisce di apporre sul certificato dell'autorizzazione speciale un codice QR che possa essere letto facilmente dal punto vendita. (GE)
- 1 partecipante chiede che per le organizzazioni di controllo private preposte alla verifica degli standard di settore e di marchio venga creato un accesso al registro. Suggestiscono di inserire un'ulteriore lettera c all'articolo 10 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari con il testo «le organizzazioni di diritto privato che controllano o coordinano gli standard di settore e di marchio». (USPV)

2.3.3.7 Articolo 11 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Statistiche)

Vari partecipanti si esprimono formulando 9 richieste relative alle disposizioni sulle statistiche.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	-
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	25 partecipanti, di cui 1 Cantone (AI), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, USPPT), 10 organizzazioni cantonali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, CP, SGBV, WLK, ZBV)

Richieste relative all'articolo 11:

- 25 partecipanti non sono d'accordo sul fatto che i dati contenuti nel registro possano essere trasmessi a terzi a fini di statistiche e altre analisi. Chiedono di cancellare completamente il capoverso 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. (1 Cantone (AI), 3 associazioni mantello nazionali (SAB, USC, UGS), 11 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Lohnunternehmer, Oml AAF, USI, USDCR, SOV, Vitiswiss, USPPT), 10 organizzazioni cantonali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, BEBV, CP, SGBV, WLK, ZBV))

Richieste relative all'articolo 1 (Statistiche, protezione dei dati)

- Con la stessa argomentazione 15 partecipanti chiedono di cancellare l'ultima parte di frase dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari, dal momento che il registro non deve servire a fini statistici. (2 Cantoni (AI, SH), SAB, 9 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Oml AAF, USI, USDCR, Vitiswiss, USPPT), 3 organizzazioni cantonali e regionali (Agora,

WLK, ZBV). Questi 15 partecipanti coincidono, ad eccezione dell'USDCR, con parte dei 25 partecipanti summenzionati.

- 9 partecipanti chiedono di integrare l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari, precisando che la protezione dei dati dev'essere rispettata in qualunque caso. (USC, 2 organizzazioni nazionali (USDCR, Lohnunternehmer), 6 organizzazioni cantonali e regionali (BVSO, BEBV, BVAR, BVBB, BVGL, SGBV).
- 1 partecipante chiede di modificare l'ultima parte di frase dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari in «e per redigere statistiche interne all'UFAM, che devono essere trattate in maniera riservata». (SOV)

2.3.3.8 Articoli 10, 13 e 14 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (Costi ed emolumenti)

20 partecipanti si esprimono in merito ai costi e agli emolumenti per l'accesso al registro.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	19 partecipanti, di cui 16 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)
Misti	1 partecipante, di cui 1 Cantone (TI)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richiesta relativa agli articoli 10, 13 e 14 (Costi per gli organi cantonali)

- 20 partecipanti chiedono che gli organi esecutivi cantonali abbiano accesso gratuito al registro e che l'interfaccia prevista venga messa a disposizione dei Cantoni dalla Confederazione. (17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), 3 organizzazioni nazionali (chemsuisse, CSF, ACCS)
 - 1 di questi partecipanti chiede che l'interfaccia venga messa a disposizione sia delle autorità esecutive che di quelle penali, in linea con quanto da lui richiesto per la ORRPChim (cfr. cap. 2.1.3.9) (BE)
 - 1 di questi partecipanti chiede tale accesso gratuito anche per i responsabili della formazione continua e degli esami. L'articolo 13 capoverso 2 andrebbe inoltre integrato con «...a carico degli utenti, fatto salvo il caso in cui prevale un compito di pubblico interesse». (TI)

Richieste / osservazioni concernenti l'allegato all'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim) del 18 maggio 2005

- 14 partecipanti partono dal presupposto che i nuovi emolumenti introdotti nell'allegato III della OEPChim non valgano per l'utilizzo del registro e delle interfacce da parte degli organi esecutivi cantonali.¹⁰ (12 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NW, SG, TG, VS), 2 organizzazioni nazionali (chemsuisse, ACCS)
- 2 partecipanti chiedono una precisazione relativamente all'allegato III della OEPChim: al capitolo 4.1 e 4.2 non è del tutto chiaro se gli emolumenti specificati siano applicabili per una domanda e chi debba pagarli. (Cantone SO, CSF)

¹⁰ Nei pareri è formulato sotto forma di segnalazione, non di richiesta.

- 1 partecipante chiede di ridurre gli importi massimi degli emolumenti proposti all'allegato III della OEPChim, capitolo 4, per l'interfaccia e il supporto tecnico. Trattandosi di importi elevati, c'è il rischio che non tutti i punti vendita si colleghino al sistema. (TI)

La CSF si esprime anche in merito all'articolo 13, approvandolo senza commenti.

2.3.3.9 Richieste relative ad altri articoli

Nei pareri figurano richieste relative ad altri articoli dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari che non sono stati trattati in precedenza. Essendo di contenuto analogo a quello di altre tematiche, sono state spostate di conseguenza.¹¹

In merito all'articolo 1 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari (oggetto dell'ordinanza) 5 partecipanti chiedono di utilizzare per l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari lo stesso testo dell'articolo 64 capoverso 5 OPF, aggiungendo dunque «l'utilizzo a titolo professionale o commerciale o la fornitura di prodotti fitosanitari». (AquaViva, FSP, SKS, VL, WWF)

2.4 Ordinanze del DATEC concernenti l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A), nell'orticoltura (OAS-O), nell'economia forestale (OAS-Fo) e in settori particolari (OAS-SP)

2.4.1 Situazione iniziale

L'ordinanza posta in consultazione concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura (OAS-A), nell'orticoltura (OAS-O), nell'economia forestale (OAS-Fo) e in settori particolari (OAS-SP) disciplina dal punto di vista dell'organizzazione e dei contenuti i requisiti e le conoscenze necessari per l'utilizzo professionale dei PF, gli esami da superare e la formazione continua.

Le modifiche alle autorizzazioni speciali esistenti riguardano, da un lato, la suddivisione di base nelle aree agricoltura, orticoltura e giardinaggio della precedente OASAOG e, dall'altro, otto argomenti in tutto, analizzati uno a uno al capitolo 2.4.3.

2.4.2 Pareri pervenuti

Nel complesso, 86 dei 90 pareri pervenuti si esprimono sul tema OAS, tra cui 24 Cantoni, 2 partiti, 4 associazioni mantello nazionali, 39 organizzazioni nazionali, 14 organizzazioni cantonali e regionali e 3 imprese.

2.4.3 Risultati della procedura di consultazione

2.4.3.1 Valutazione globale

Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l'esecuzione	6
Atteggiamento fondamentalmente favorevole, con singole richieste	29
Atteggiamento né favorevole né contrario, con varie richieste	50
Atteggiamento fondamentalmente contrario, con varie richieste	0
Rigetto senza richieste	1

¹¹ In riferimento all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari una serie di partecipanti si è espressa in merito alle questioni delle statistiche e della protezione dei dati, che sono state tutte raggruppate al capitolo 2.3.3.7 (art. 11 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari). In riferimento all'articolo 16 dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari una serie di partecipanti si è espressa in merito alle questioni delle disposizioni transitorie e dei termini, che sono state tutte raggruppate al capitolo 2.1.3.8 (art. 23a ORRPChim).

35 degli 86 partecipanti (41%) che hanno espresso il loro parere hanno un atteggiamento favorevole, 50 partecipanti (58%) un atteggiamento sia favorevole che contrario e 1 partecipante (1%) si dichiara contrario.

Come per la ORRPChim, quasi tutti i partecipanti riconoscono la necessità di attuare la rispettiva misura contenuta nel Piano d'azione PF. Sono giudicate positivamente la professionalizzazione dell'intero settore e la possibilità di adeguarsi al rapido evolversi dei requisiti formativi grazie all'obbligo di formazione continua. La suddivisione nelle diverse aree è accolta con favore dalla maggioranza, pur essendovi opinioni differenti in merito alla quantificazione di un impegno congruo all'interno delle medesime. La maggior parte delle richieste di modifica valide per tutti i settori riguarda la durata di validità delle autorizzazioni speciali, compresa la proroga di quelle di vecchia data, e gli emolumenti per esame e formazione continua.

Per quanto riguarda nello specifico la **OAS-A**, soprattutto i Cantoni sono favorevoli alla suddivisione nei settori agricoltura e orticoltura, in quanto così si crea il presupposto per l'insegnamento di contenuti specifici per ciascun ambito. Da parte degli operatori agricoli, in particolare, sono pervenute numerose richieste di introdurre un'autorizzazione speciale semplificata per le aziende agricole a superficie prativa che non utilizzano PF se non per applicazioni di erbicidi su piccola scala. Per questo tipo di autorizzazione speciale si propone il nome «autorizzazione speciale per il trattamento pianta per pianta». Visto il rischio ridotto di queste applicazioni, l'ottenimento di un'autorizzazione speciale per il trattamento pianta per pianta dovrebbe comportare un impegno significativamente ridotto per esame e formazione continua. Vari partecipanti suggeriscono di normare questa tipologia di autorizzazione speciale nella **OAS-SP**.

Per quanto riguarda specificatamente la **OAS-O**, alcuni hanno osservato che si dovrebbe specificare meglio cosa s'intende per orticoltura. Inoltre si dovrebbe evitare che, vista la fluidità del legame con l'agricoltura e i settori speciali, gli utilizzatori debbano richiedere due autorizzazioni speciali.

Per quanto concerne la **OAS-Fo**, 21 partecipanti in tutto sostengono che, essendo l'impiego di PF non consentito nelle foreste, l'ordinanza dovrebbe essere interamente abrogata.

2.4.3.2 Articolo 1 capoverso 1 OAS (Campo d'applicazione dell'autorizzazione speciale)

18 partecipanti si esprimono in merito alla proposta di operare una distinzione di fondo della OAS nelle quattro aree agricoltura, orticoltura, economia forestale e settori particolari. La maggior parte dei pareri riguarda l'ambito dell'agricoltura (OAS-A), ma anche l'orticoltura (OAS-O) e i settori particolari (OAS-SP) sono stati spesso oggetto di commenti. Per quanto concerne il campo d'applicazione della OAS-Fo, invece, non sono pervenuti pareri.

FAVOREVOLI	1 partecipante, di cui 1 organizzazione sovregionale (CCA)
FAVOREVOLI, con richieste	2 partecipanti, Cantoni (SG, ZH)
Misti	14 partecipanti, di cui 1 Cantone (VD), 2 associazioni mantello nazionali (USC, JardinSuisse), 3 organizzazioni nazionali (JULA, Lohnunternehmer Schweiz, USDCR), 7 organizzazioni cantonali e regionali (BVAR, BVBB, BVGL, BV SO, BEBV, CP, SGBV), 1 impresa (sanu)
CONTRARI, con richieste	1 organizzazione cantonale e regionale (Prométerre)
CONTRARI	-

Osservazioni favorevoli generali:

- 1 partecipante (CCA) è favorevole al fatto che gli utilizzatori professionali siano contemplati dalle OAS in tutti e quattro i settori, quindi anche gli agricoltori bio e gli operatori che effettuano unicamente trattamenti pianta per pianta.

Richieste:

- 2 partecipanti chiedono una definizione più chiara del termine «orticoltura». L'associazione di categoria JardinSuisse sostiene che le attività menzionate all'articolo 1 numero 1 OAS-SP non siano «settori particolari», ma normali attività orticole e che quindi debbano essere regolamentate insieme in un'unica ordinanza. I campi d'applicazione dovrebbero essere definiti in modo tale che sia necessaria una sola autorizzazione speciale per il settore orticolo.
- 11 partecipanti in tutto¹² chiedono che la possibilità di un'autorizzazione speciale per applicazioni di erbicidi su piccola scala sia attuata sostituendo, all'articolo 1 capoverso 1 OAS, il termine «prodotti fitosanitari» con «erbicidi con applicazione pianta per pianta» e inserendo anche l'agricoltura (lett. c, nuova) come settore oltre a impianti (lett. a) ed edifici (lett. c) (CSF, BVSO, BEBV, BVAR, BVBB, USC, BVGL, SBLV, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, SGBV). Alcuni sottolineano che i requisiti sproporzionati per la formazione di base e continua non sono sostenibili, soprattutto per le aziende di pascolo delle regioni di montagna. I requisiti a livello di formazione di base, esame e formazione continua devono essere ridotti in maniera significativa, essendo i rischi derivanti dai trattamenti pianta per pianta molto contenuti.
- Il sanu propone di modificare la OAS-SP in modo tale che valga soltanto per le applicazioni di erbicidi su piccola scala (trattamenti pianta per pianta). La CSF propone, come per l'autorizzazione speciale normale, che l'accesso avvenga tramite Agate, che il sistema sia permeabile e che offra la possibilità di passare sia a un livello superiore, tramite ulteriori esami, sia a uno inferiore con un'autorizzazione speciale meno complessa, come quella proposta per il trattamento pianta per pianta.

2.4.3.3 Articolo 1 capoversi 2 e 3 OAS (Istruzione di personale privo di autorizzazione speciale)

61 partecipanti si esprimono in merito alla possibilità di impartire istruzioni a persone prive di autorizzazione speciale nell'ambito dell'impiego professionale di PF. La maggior parte dei commenti è formulata in modo generico, per cui riguarda tutti e quattro i settori.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	22 partecipanti, di cui 3 Cantoni (BL, GE, JU), 1 associazione mantello nazionale (USC), 11 organizzazioni nazionali (apisuisse, BioSuisse, FSV, IVVS, JULA, CIC, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, ASETA, Vitiswiss, USPV) e 7 organizzazioni cantonali e regionali (BVAR, BVBB, BVGL, BV SO, BEBV, LBV, SGBV)
Misti	35 partecipanti, di cui 16 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZH), 1 partito politico (PS), 1 associazione mantello nazionale (SAB), 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, chemsuisse, Greenpeace, CCA, PUSCH, USI, FSP, SKS, ACCS, VSA, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR) e 1 impresa (IWB)
CONTRARI, con richieste	2 partecipanti, di cui 1 organizzazione nazionale (Pro Natura) e 1 impresa (Hardwasser)
CONTRARI	2 partecipanti, di cui 1 organizzazione nazionale (FF) e 1 impresa (Hardwasser)

Richieste valide per tutti e quattro i settori

- 38 partecipanti chiedono che le precisazioni relative al termine «istruzioni» siano citate nella OAS e non esclusivamente nel Rapporto esplicativo al capitolo 4.4.2 (22 Cantoni, 1

¹² 1 di essi ha avanzato questa richiesta tra i pareri relativi alla ORRPChim (CSF), ma la si riporta anche in questo punto.

associazione mantello nazionale, 9 organizzazioni nazionali, 6 organizzazioni cantonali e regionali). A tale proposito rimandano all'elenco di dati riportato nel Rapporto esplicativo, in cui figurano varie informazioni, dal nome del prodotto impiegato a un indirizzo a cui rivolgersi in caso di dubbio o emergenza. La richiesta si basa sull'esperienza secondo cui, in pratica, spesso si pone la questione di cosa si intenda per «istruzioni» ai sensi delle ordinanze sulle autorizzazioni speciali e quali siano i requisiti per impartire «istruzioni».

- 20 partecipanti, tra cui 18 Cantoni e le due organizzazioni nazionali chemsuisse e ACCS, chiedono che le attività con obbligo di autorizzazione speciale svolte per conto di terzi possano essere effettuate soltanto dagli stessi titolari dell'autorizzazione. La formazione supplementare, citata nelle spiegazioni, per i titolari di autorizzazioni speciali che impartiscono istruzioni dovrebbe essere obbligatoria. Qualora questa richiesta non dovesse essere accolta, il Cantone BL formula la proposta eventuale di aggiungere, all'articolo 1 capoverso 3 OAS, l'espressione «istruito sul posto da un titolare di autorizzazione speciale» e «direttamente sorvegliato».
- 2 partecipanti chiedono che l'articolo 1 capoverso 3 OAS, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un'attività per conto di terzi, venga modificato in maniera tale che chi non è in possesso di un'autorizzazione speciale debba essere istruito e sorvegliato direttamente sul posto da un titolare di autorizzazione speciale (Cantone BS e CIC).
- 4 partecipanti chiedono che i PF possano essere impiegati unicamente da personale formato e che l'articolo 1 capoversi 2 e 3 OAS sia cancellato di conseguenza (FF, Pro Natura, HWAG, sanu).
- 22 partecipanti si esprimono in merito alla responsabilità dei titolari di autorizzazioni speciali. Di questi, 19 chiedono che l'autorizzazione speciale venga revocata qualora una persona a cui sono state impartite istruzioni violi la base giuridica. 2 partecipanti propongono che il titolare dell'autorizzazione speciale debba rendere conto in misura adeguata, qualora una persona a cui ha impartito istruzioni violi le basi giuridiche. 1 partecipante riscontra che la responsabilità dei titolari di autorizzazioni speciali, chiaramente descritta nel Rapporto esplicativo, non figura nella OAS.

Richiesta relativa alla OAS-A

- 14 partecipanti appartenenti alla cerchia degli utilizzatori chiedono che all'articolo 1 capoverso 3 si cancelli l'espressione «sul posto» (BV SO, BEBV, BVAR, BVBB, USC, BVGL, JULA, Oml AAF, Lohnunternehmer Schweiz, ASETA, IVVS, FSV, Vitiswiss, SGBV). Le istruzioni devono poter essere impartite anche in punti dell'azienda che sono distanti dalla superficie da trattare.

2.4.3.4 Articolo 2 capoverso 1 e 2; allegato 1 OAS (Competenze e conoscenze)

41 partecipanti si esprimono in merito alle competenze e alle conoscenze necessarie per l'ottenimento di un'autorizzazione speciale. La maggior parte dei commenti riguarda la OAS-A.

FAVOREVOLI	17 partecipanti, di cui 1 partito politico (PS), 13 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, CSF, PRN, PUSCH, FSP, VSA, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR), 2 imprese (HWAG, IWB)
FAVOREVOLI, con richieste	21 partecipanti, di cui 3 Cantoni (AR, JU, VS), 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 8 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, USDGR, Vitiswiss, USPV, USPPT), 7 organizzazioni cantonali e regionali (BEBV, BVAR, BVBB, BVGL, BVSO, SGBV, ZBV), 1 impresa (sanu)
Misti	3 partecipanti, di cui 2 Cantoni (AI, BE) e 1 organizzazione nazionale (USI)
CONTRARI, con richieste	-

CONTRARI	-
----------	---

Commenti generali a favore, riguardanti tutti e quattro i settori

- 16 partecipanti si dichiarano estremamente d'accordo sul fatto che i titolari di autorizzazioni speciali debbano possedere conoscenze sul tema della protezione integrata delle colture (PS, 12 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB).

Richieste valide per tutti e quattro i settori

- 1 Cantone (BE) suggerisce di verificare se non sia possibile effettuare la formazione su tematiche di protezione generale anche a un livello superiore, essendo argomenti validi non solo nel proprio ambito professionale.¹³

Richieste relative alla OAS-A

- 18 partecipanti chiedono che, nell'elenco specifico dei contenuti formativi inerenti alle basi legali di cui all'allegato 1 numero 2.1.6, si cancellino – senza sostituirli – concetti come «principio di precauzione» o «costi esterni», in quanto non rappresentano alcun valore aggiunto per la gestione sicura e professionale dei PF. Alcuni partecipanti vorrebbero inoltre una descrizione più precisa o eventualmente la cancellazione del numero 4.1.2 («misure preventive [...] per rafforzare la resistenza delle piante alle malattie e ai parassiti»). (1 Cantone, 2 associazioni mantello, 8 organizzazioni nazionali e 7 organizzazioni cantonali e regionali)
- 4 partecipanti chiedono che, in caso di introduzione di un'autorizzazione speciale limitata alle applicazioni di erbicidi su piccola scala (autorizzazione speciale per il trattamento pianta per pianta), vengano richiesti solo i contenuti formativi riguardanti l'impiego di erbicidi. (2 Cantoni, 1 organizzazione nazionale e 1 impresa)
- 1 partecipante propone di estendere i contenuti formativi elencati all'allegato 1 includendo le peculiarità delle colture speciali, ad es. il trattamento in serra o le differenze nel trattamento di colture arboree ed erbacee. (Cantone VS)
- 1 partecipante chiede che, nello scegliere i contenuti d'esame, si selezionino argomenti che siano rilevanti a fini pratici e che garantiscano una gestione sicura dei PF. Inoltre dev'essere possibile integrare periodicamente i contenuti per tenere conto di nuovi sviluppi (tecnici). (USPV)
- 1 partecipante chiede di aggiungere all'allegato 1 gli aspetti tecnico-agronomici della protezione fitosanitaria. Dando maggiore peso ad argomenti quali i cambiamenti nella tecnica di produzione e la comparsa di nuovi parassiti, la formazione continua diventerebbe anche più interessante per i partecipanti. (Cantone BE)

2.4.3.5 Articolo 3; allegato 2 OAS (Prova delle conoscenze acquisite attraverso il superamento dell'esame)

51 partecipanti si esprimono in merito all'esame, che dev'essere regolamentato secondo le disposizioni dell'allegato 2. Circa la metà delle richieste è esplicitamente formulata per tutti i settori, mentre l'altra metà si riferisce esclusivamente alla OAS-A.

FAVOREVOLI	1 partecipante (Cantone VD)
FAVOREVOLI, con richieste	28 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AI, TG, TI, VS, ZH), 1 partito politico (PS), 1 associazione mantello nazionale (SAB), 17 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, CSF, PRN, PUSCH,

¹³ Cosa s'intenda esattamente per «tematiche di protezione» non è spiegato nel parere. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di contenuti inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

	USI, FSP, SKS, VSA, USPV, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR), 3 imprese (HWAG, IWB, sanu)
Misti	22 partecipanti, di cui 4 Cantoni (BE, FR, SG, SO), 1 associazione mantello nazionale (USC), 9 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, SOV, VL, Vitiswiss, Stazione ornitologica), 8 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BV SO, BEBV, LBV, SGBV)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste valide per tutti e quattro i settori

- 21 partecipanti chiedono che le misure fitosanitarie preventive e alternative (obiettivo 4 dell'allegato 2, numero 3.3) siano definite come parte integrante obbligatoria degli esami teorici e pratici. L'istruzione di altre persone, indicata all'allegato 2, numero 3.3 OAS come obiettivo sia dell'esame teorico che di quello pratico, dovrebbe avere una priorità inferiore secondo i 18 partecipanti. Per 2 partecipanti, che chiedono di vietare l'impiego di PF da parte di persone prive di autorizzazione speciale, il tema va cancellato di conseguenza. (1 Cantone, 1 partito politico, 13 organizzazioni nazionali¹⁴, 1 organizzazione cantonale e regionale e 2 imprese)
- 3 partecipanti vorrebbero che l'allegato 2, numero 3.6 OAS specificasse il periodo di tempo entro il quale ripetere l'esame affinché la parte d'esame superata rimanga valida. (SO, FR, LBV)¹⁵
- 2 partecipanti ritengono che, nelle versioni in lingua tedesca, il termine «Examinatoren» o «Examinatorinnen» utilizzato all'allegato 2, numeri 3.4, 3.5 e 3.7 OAS e all'articolo 7 OAS sia un errore di traduzione, che andrebbe sostituito con «Experten» o «Expertinnen». (CSF, ZH)
- 1 partecipante suggerisce di aggiungere all'allegato 2, numero 2 OAS che i candidati devono esibire i documenti necessari ai fini dell'ammissione. (Cantone VS)
- 1 partecipante chiede che gli emolumenti d'esame non si limitino ai costi per il tempo indicato all'allegato 2 numero 2.4 (OAS-A, OAS-O) o numero 2.3 (OAS-Fo, OAS-SP), ma includano anche i costi d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali. (Cantone TI)
- 1 partecipante fa notare che all'allegato 2 numero 3.1 OAS, al titolo «Frequenza degli esami e lingua utilizzata» non è indicata la frequenza degli esami. (Cantone VS)
- 1 partecipante chiede di ridurre la durata dell'esame pratico (all. 2 n. 3.3 OAS). 30 minuti sarebbero troppi e comporterebbero costi eccessivi. (Cantone BE)
- 1 partecipante vorrebbe che si specificasse che l'esame teorico (all. 2 n. 3.3 OAS) è un esame scritto. (Cantone VS)

Richieste relative alla OAS-A¹⁶

- 20 partecipanti chiedono che l'esame pratico venga integrato in quello teorico e che quindi all'allegato 2 numero 3.3 si cancellino le informazioni sugli esami pratici. (3 Cantoni, 1 associazione mantello nazionale, 9 organizzazioni nazionali, 7 organizzazioni cantonali e regionali)

¹⁴ L'organizzazione Fair-Fish (FF) avanza le stesse richieste degli altri partecipanti, ma fa riferimento esclusivamente alla OAS-A e alla OAS-Fo.

¹⁵ I due Cantoni lo hanno segnalato soltanto per la OAS-A, ma dal contesto si può presumere che intendano anche gli altri settori.

¹⁶ In riferimento all'articolo 3 OAS-A 3 partecipanti hanno chiesto che non vengano addebitati emolumenti se l'esame viene svolto durante la formazione. Tali richieste sono riportate al capitolo 2.1.3.7 (art. 12a ORRPChim).

- 1 partecipante chiede di modificare l'articolo 3 OAS-A e l'allegato 2 numero 2.3a OAS-A come segue: lettera a nuova: «hanno completato o stanno frequentando una formazione professionale di base in ambito agricolo». (USPV) Per integrare l'esame per l'autorizzazione speciale nella formazione di base, l'USPV ritiene percorribili due possibili scenari: i) a seconda dell'entità, come criterio di ammissione alla procedura di qualificazione per l'AFC o ii) come parte integrante dell'esame finale con nota complessiva. Andrebbe dunque incrementata l'obbligatorietà. L'USPV chiede una formulazione aperta che consenta la realizzazione di entrambi gli scenari.
- 6 partecipanti hanno formulato osservazioni sulla possibilità di acquisire in altro modo le competenze e le conoscenze necessarie per l'ammissione all'esame. 5 di essi constatano che, per i candidati che non hanno frequentato una formazione professionale di base o corsi propedeutici specifici, è impossibile verificare ai sensi dell'allegato 2 numero 2.3 lettera c OAS-A se i medesimi abbiano acquisito in altro modo le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere l'autorizzazione speciale Agricoltura. Occorre pertanto cancellare la lettera c oppure lasciare che i candidati valutino loro stessi se siano pronti o meno ad affrontare l'esame (Cantoni FR, SG e SO, CSF, LBV). In merito alla medesima disposizione 1 partecipante chiede come si possa verificare, nell'ambito dell'ammissione all'esame, se le persone «abbiano acquisito in altro modo le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere l'autorizzazione speciale Agricoltura». (Cantone TG)
- Il Cantone BE vorrebbe che al numero 2.3 OAS-A si citi anche il livello terziario (formazione professionale superiore con SSS, EP, EPS, Scuola universitaria professionale, PF, università...).
- 3 partecipanti chiedono di modificare il numero 3.3 OAS-A inserendo la possibilità di suddividere a piacere la durata dell'esame di 90 minuti (Cantoni FR e ZH, CSF). In tal modo, secondo la CSF sarebbe possibile sostenere un esame parziale, ad esempio, già dopo un solo anno scolastico. Sinora, ad esempio, chi voleva intraprendere una nuova carriera professionale veniva sempre inserito nel CI sulla protezione fitosanitaria e dopo quella giornata sosteneva un esame di 40 minuti. Con la regolamentazione proposta si potrebbe effettuare l'esame, ad esempio, 40 minuti dopo il CI e 50 minuti dopo la parte rimanente del corso teorico.
- 3 partecipanti chiedono che l'esame non consista in un determinato numero di domande, ma che copra un certo numero di obiettivi di prestazione. (Cantoni FR e ZH, CSF)
- 2 partecipanti vorrebbero che le domande d'esame siano accessibili pubblicamente. Se qualcuno si impegna a preparare tutte le domande, significa anche che ha capito la materia. (Cantone FR, CSF)
- 1 partecipante suggerisce di precisare la valutazione delle competenze e conoscenze sia nella OAS-A che nella OAS-O all'allegato 2 numero 2.3 lettera c OAS-A. (Cantone VS)

Richieste relative alla OAS-SP

- 1 partecipante chiede di ridurre a 60 minuti la durata dell'esame teorico per il rilascio dell'autorizzazione speciale Settori particolari. Limitare detta autorizzazione all'impiego di erbicidi e al trattamento pianta per pianta significa ridurre i requisiti professionali. (sanu)

2.4.3.6 Articoli 5 – 9 OAS (Distribuzione delle competenze e delle attività di vigilanza)

34 partecipanti si esprimono in merito alla distribuzione delle competenze. 4 richieste sono esplicitamente formulate per tutti i settori, 2 si riferiscono alla OAS-A e una ciascuna ai restanti tre settori.

FAVOREVOLI	2 partecipanti, di cui 1 organizzazione nazionale (CIC) e 1 impresa (sanu)
FAVOREVOLI, con richieste	6 partecipanti, di cui 3 Cantoni (BE, GE, SG), 1 organizzazione nazionale (USPV), 1 organizzazione cantonale e regionale (BEBV)

Misti	26 partecipanti, di cui 4 Cantoni (SH, TG, ZG, ZH), 1 partito politico (PS), 18 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, CSF, CCA, PRN, PUSCH, FSP, SKS, ASETA, VL, VSA, Stazione ornitologica, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR), 2 imprese (HWAG, IWB)
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste valide per tutti e quattro i settori

Richieste relative all'articolo 5 OAS (compiti e competenze dell'UFAM)

- Il Cantone BE chiede di modificare l'articolo 5 lettera g OAS come segue: «ogni otto anni sceglie tra gli argomenti indicati nell'elenco dell'allegato 1 numero 2 [...] previa consultazione della commissione d'esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali [...]». In questo modo si riesce a garantire che le due commissioni non solo vengano consultate, ma che possano anche partecipare al processo decisionale stabilendo le materie da insegnare. (Cantone BE)

Richieste all'articolo 6 OAS (Commissione d'esame)

- 21 partecipanti chiedono che l'UFAM presieda sia la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali che la commissione d'esame. (Cantone ZH, PS, 16 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, Stazione ornitologica, WWF), AWBR, HWAG, IWB).
- 1 partecipante chiede che le due commissioni vengano accorpate (VL).
- 2 partecipanti chiedono che nella commissione d'esame sia rappresentato anche il mondo scientifico e che vi siano due persone rispettivamente per la tematica specifica della biodiversità e quella della protezione delle acque. In questo modo si coprirebbe l'intero ventaglio di tematiche di cui all'allegato 1 OAS e si potrebbero predisporre esami più equilibrati. (CCA, TG)

Richieste relative alla OAS-A

Richieste relative all'articolo 6 (Commissione d'esame)

- 29 partecipanti in tutto avanzano richieste specifiche sulla OAS-A relativamente alla composizione della commissione d'esame:
 - 21 partecipanti chiedono che siano rappresentate anche le seguenti organizzazioni e autorità: l'agricoltura biologica (in concreto viene citata Bio Suisse), una rappresentanza del mondo delle scienze (SCNAT, FIBL, Agroscope), della protezione e dell'economia delle acque (Cantone ZH, PS, 16 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB).
 - 3 partecipanti chiedono di garantire che l'agricoltura sia sufficientemente rappresentata (Cantone SG, USPV), esigendo espressamente che un rappresentante dell'agricoltura sieda nella commissione d'esame. (CSF)
 - 2 partecipanti chiedono che, oltre a una rappresentanza del mondo scientifico, vi siano due persone rispettivamente per la tematica specifica della biodiversità e quella della protezione delle acque. (Cantoni SH e ZG)
 - 2 partecipanti chiedono che i membri in rappresentanza dei settori dell'istruzione e della protezione fitosanitaria siano in possesso di competenze riconosciute. (Cantone BE, BEBV)

- 1 partecipante chiede che sia rappresentata anche la ASETA. (ASETA)

Richieste relative all'articolo 9 (Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali)

- 2 partecipanti chiedono che i membri in rappresentanza dei settori dell'istruzione, della protezione fitosanitaria e dell'esecuzione siano in possesso di competenze riconosciute. (Cantone BE, BEBV)

Richieste relative alla OAS-O e OAS-Fo

- 1 partecipante chiede che nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali siano rappresentate anche l'Unione svizzera dei servizi per i parchi e le passeggiate (USSP), l'Oml forestale e l'Associazione del personale Forestale Svizzero (ASF). (Cantone GE)

Richieste relative alla OAS-SP

- 1 partecipante chiede di mantenere la composizione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali come proposto, nonostante l'eventuale adeguamento del campo d'applicazione. (sanu)

2.4.3.7 Articolo 4 capoverso 1; allegato 3 OAS (Formazione continua)

70 partecipanti si esprimono in merito ai contenuti della formazione continua, che devono essere regolamentati secondo le disposizioni dell'allegato 3. Le richieste sono in buona parte formulate esplicitamente per tutti i settori. Le richieste relative a singoli settori si riferiscono perlopiù alla OAS-A.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	27 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AI, TG, TI, VS, ZH), 1 partito politico (PS), 18 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, CCA, PRN, PUSCH, FSP, SKS, SOV, VL, VSA, Stazione ornitologica, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR), 3 imprese (HWAG, IWB, sanu)
Misti	41 partecipanti, di cui 15 Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG), 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 16 organizzazioni nazionali (chemsuisse, FSV, IVVS, JULA, CDPNP, CSF, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, USI, FSPC, USDRCR, ASETA, ACCS, Vitisswiss, USPV, USPPT), 8 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BV SO, BEBV, SGBV, ZBV)
CONTRARI, con richieste	2 partecipanti, di cui 1 Cantone (VD), 1 organizzazione cantonale e regionale (Prométerre)
CONTRARI	-

Richieste valide per tutti e quattro i settori

Richieste relative all'allegato 3 numero 1 OAS (Comunicazione e iscrizione)

- 20 partecipanti chiedono di indicare esplicitamente, all'allegato 3 numero 1 capoverso 1 OAS, anche la tipologia e l'entità dell'esame. (Cantone ZH, PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB)
- 1 partecipante chiede di modificare l'allegato 3 numero 1 capoverso 2 OAS come segue: «Le iscrizioni si effettuano direttamente attraverso il registro autorizzazioni speciali PF». (Cantone TI)

Richieste relative all'allegato 3 numero 3 OAS (Contenuto)

- 21 partecipanti chiedono di modificare l'allegato 3 numero 3 capoverso 1 OAS come segue: «Il contenuto della formazione continua verte su più obiettivi» anziché «uno o più obiettivi». (Cantone ZH, PS, 16 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva,

biorespect, BioSuisse, BirdLife, FF, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB)

Richieste relative all'allegato 3 numero 4 IOAS (Forma)

- 1 partecipante chiede di modificare l'allegato 3 numero 4 capoverso 1 OAS come segue: «La formazione continua su argomenti facoltativi è limitata a sessanta partecipanti per insegnante». (Cantone TI).

Richieste relative all'allegato 3 numero 5 OAS (Durata)

- 5 partecipanti in tutto hanno avanzato richieste rispetto alla durata della formazione continua entro il periodo di validità dell'autorizzazione speciale.
 - 2 partecipanti chiedono che la durata della formazione continua venga aumentata in maniera tale da poter raggiungere e mantenere gli obiettivi del PA PF. (Cantone LU, CDPNP)
 - 1 partecipante chiede di uniformare il numero di ore previste per i quattro settori. La durata non sarebbe in linea con il rischio delle applicazioni effettuate nei quattro settori (Cantone GE)

Richieste relative all'allegato 3 numero 6 OAS (Emolumenti)¹⁷

- 1 partecipante fa notare la necessità di apportare la seguente correzione nella versione italiana dell'ordinanza: «volto» anziché «volta». Il partecipante chiede inoltre di aggiungere, al numero 6 OAS, l'espressione «nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali». (Cantone TI)

Richieste relative all'allegato 3 numero 7 OAS (Proroga dell'autorizzazione speciale): riportate all'articolo 9 capoverso 3 ORRPChim¹⁸

Richieste relative all'allegato 3 numero 8 (nuovo: Procedura d'esame)

- 19 partecipanti chiedono che, ai fini della proroga dell'autorizzazione speciale, l'attuale titolare dell'autorizzazione debba comprovare di saper mettere in pratica le competenze acquisite. Il riferimento è all'attestato delle competenze obbligatorio per legge. (Cantone ZH, PS, 15 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BioSuisse, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, Stazione ornitologica, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB)

Richieste relative alla OAS-A

Richieste relative all'allegato 3 numero 1 (Comunicazione e iscrizione)

- 1 partecipante chiede di modificare il numero 1 capoverso 1 lettera a come segue: «Il titolo o sottotitolo...». (ASETA)

Richieste relative all'allegato 3 numero 3 (Contenuto)

- 4 partecipanti chiedono che siano computabili unicamente gli argomenti che contribuiscono alla riduzione del rischio. (Cantoni SH, TG, ZG e la CCA)

Richieste relative all'allegato 3 numero 4 (Forma)

- 6 partecipanti chiedono di stralciare completamente il capoverso 1, lasciando che siano gli enti di formazione continua a stabilire il formato dei corsi. (FR, SO, VD, ZH, CSF, Prométerre)

¹⁷ Una richiesta del Cantone ZH è riportata al capitolo 2.1.3.7 (art. 12a ORRPChim).

¹⁸ Queste richieste sono riportate al capitolo 2.1.3.4 (art. 9 cpv. 3 ORRPChim).

- 3 partecipanti chiedono di cancellare, al capoverso 1, il passaggio «in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento». (FSV, IVVS, Vitiswiss)
- 4 partecipanti chiedono di eliminare la distinzione rispetto alle ore computabili solo al 50 per cento. (Cantone AI, Agora, SAB, USI)
- 6 partecipanti suggeriscono di consentire i corsi online con successivo esame. (Cantoni FR, SH, ZG e ZH, CSF, CCA). 2 di essi precisano nella loro richiesta che questi corsi dovrebbero essere computabili parzialmente. (Cantone SH, CCA)
- 2 partecipanti si esprimono in merito al limite massimo di 30 partecipanti. La ASETA chiede che venga cancellato, facendo notare che la qualità del corso è già garantita con la certificazione rilasciata dall'organo incaricato, per cui non dev'essere ulteriormente regolamentata. (ASETA)
- 1 partecipante suggerisce di limitare il numero massimo di partecipanti a 30 per tutti gli argomenti. (Cantone GE)

Richieste relative all'allegato 3 numero 5 (Durata)

- 31 partecipanti avanzano richieste rispetto alla durata della formazione continua entro il periodo di validità dell'autorizzazione speciale:
 - 19 di essi, praticamente tutti operanti nel settore dell'agricoltura, chiedono di ridurre la durata della formazione continua in agricoltura da dieci a sei ore (Agora, BEBV, BVGL, BV SO, BVAR, FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, Prométerre, USC, SBLV, SGBV, Vitiswiss). In sei richieste si indica esplicitamente che, allo stesso tempo, anche la validità dell'autorizzazione speciale dev'essere ridotta a cinque anni (AI, CSF, SAB, USI, FSPC, USPV). I restanti 13 partecipanti si sono espressi sulla durata di validità in un altro punto – generalmente all'articolo 9 capoverso 3 ORRPChim.
 - 11 partecipanti chiedono di aumentare la durata minima della formazione continua, pari a dieci ore entro gli otto anni di validità, oppure, in alternativa, di ridurre a cinque anni la durata di validità delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. (Cantoni AR, BS, GR, LU, NW, SG, SO, TG e VS, ACCS, chemsuisse)
 - 1 partecipante propone di ridurre la durata della formazione continua limitando contemporaneamente la validità, ma non indica alcun valore fisso. Il Cantone SH, ad esempio, chiede dalle sei alle otto ore ogni quattro o cinque anni. (SH)
 - 1 partecipante suggerisce di effettuare una formazione continua della durata di cinque ore ogni quattro anni. (Cantone ZH)
 - 1 partecipante propone di cancellare gli argomenti facoltativi e quindi di limitare la formazione continua alle quattro ore su argomenti obbligatori. (ASETA)
 - 1 partecipante sostiene che dieci ore in otto anni siano troppo poche. (Cantone TI)

Richieste relative all'allegato 3 numero 6 (Emolumenti)

- 10 partecipanti chiedono che il Dipartimento competente si faccia carico dei costi aggiuntivi dovuti a nuove forme di insegnamento – ulteriori o più complesse – incluso l'esame pratico. (Cantoni AI e SH, SAB, CSF, 7 organizzazioni nazionali (Oml AAF, USI, SBLV, USPPT, BVBB, ZBV))

Richieste relative all'allegato 3 in generale

- 3 partecipanti approvano esplicitamente la regola, citata nel Rapporto esplicativo, che vieta le sponsorizzazioni legate a corsi su argomenti obbligatori (SH, ZG, CCA). Il Cantone ZG chiede un'interpretazione rigorosa per cui i rappresentanti di aziende che traggono un profitto economico dalla vendita di PF non possono dirigere i corsi.

Richieste relative alla OAS-O**Richieste relative all'allegato 3 numero 5 (Durata)**

- 12 partecipanti in tutto hanno avanzato richieste rispetto alla durata della formazione continua entro il periodo di validità dell'autorizzazione speciale Orticoltura.
 - 11 partecipanti chiedono di aumentare la durata minima della formazione continua, pari a sei ore entro gli otto anni di validità, oppure, in alternativa, di ridurre a cinque anni la durata di validità delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. (9 Cantoni (AR, BS, GR, LU, NW, SG, SO, TG, VS), ACCS, chemsuisse)
 - Il Cantone Ticino sostiene che sei ore in otto anni siano troppo poche. (Cantone TI)

Richieste relative alla OAS-SP**Richieste relative all'allegato 3 numero 5 (Durata)**

- 13 partecipanti in tutto hanno avanzato richieste rispetto alla durata della formazione continua entro il periodo di validità dell'autorizzazione speciale Settori particolari.
 - 11 partecipanti chiedono di aumentare la durata minima della formazione continua, pari a sei ore entro gli otto anni di validità, oppure, in alternativa, di ridurre a cinque anni la durata di validità delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari. (9 Cantoni (AR, BS, GR, LU, NW, SG, SO, TG, VS), ACCS, chemsuisse)
 - Il Cantone Ticino sostiene che sei ore in otto anni siano troppo poche. (Cantone TI)
 - Il sanu chiede che non si scenda sotto le sei ore di corso anche in caso di riduzione della durata di validità a cinque anni. (sanu)

2.4.3.8 Articoli 5 e 8 OAS (Compiti degli organi incaricati della formazione continua)

33 partecipanti si esprimono in merito all'esame, che dev'essere regolamentato secondo le disposizioni dell'allegato 2 OAS. 2 richieste sono state esplicitamente formulate per tutti i settori, 3 si riferiscono alla OAS-A e una alla OAS-SP.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	33 partecipanti, di cui 8 Cantoni (AI, FR, SG, SH, SO, TG, TI, ZH), 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 13 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, CSF, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, USI, SBLV, SOV, VL, Vitiswiss, USPV, USPPT), 10 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BVAR, BVBB, BVGL, BV SO, BEBV, LBV, SGBV, WLK, ZBV)
Misti	-
CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste valide per tutti e quattro i settori**Richieste relative all'articolo 5 (Compiti e competenze dell'UFAM)**

- 3 partecipanti chiedono, vista la rapidità del progresso tecnologico, di ridurre l'intervallo, attualmente fissato in otto anni, con cui si verifica la scelta degli argomenti. 2 partecipanti chiedono una verifica ogni 5 anni (ZH, VL), 1 partecipante ogni quattro anni. (TG)

Richieste relative all'articolo 8 (Organi incaricati della formazione continua)

- 1 partecipante propone di limitare l'articolo 8 capoverso 3 lettera f (per A) e lettera e (per O, EF, SP) alla seguente frase: «Eseguono un controllo delle presenze». L'indicazione della formazione continua nel registro delle autorizzazioni speciali PF è già sancita nella

nuova dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari, per cui non occorre ripeterla nella OAS. (TI)

Richieste relative alla OAS-A

Richieste relative all'articolo 5 (Compiti e competenze dell'UFAM)

- 8 partecipanti chiedono, vista la rapidità del progresso tecnologico, di ridurre l'intervallo, attualmente fissato in otto anni, con cui si verifica la scelta degli argomenti.
 - 3 partecipanti chiedono una verifica ogni cinque anni. (FR, SH, CSF)
 - 1 partecipante chiede una verifica ogni quattro anni, apportando la relativa correzione anche all'allegato 3 numero 3 capoverso 1 OAS (SO)
 - 3 partecipanti chiedono una verifica ogni quattro anni e al contempo una riduzione della durata dei corsi a 4 ore. (SG, LBV, SGBV)
 - 1 partecipante chiede una verifica ogni quattro-sei anni. (USPV)
- 22 partecipanti chiedono di attuare l'articolo 8 capoverso 3 lettera f OAS-A esattamente come definito nella proposta odierna. Il motivo della richiesta è la procedura descritta nel Rapporto esplicativo, secondo cui i titolari di autorizzazione speciale provvedono loro stessi a indicare la propria formazione continua nel registro delle autorizzazioni speciali PF mediante un codice rilasciato dagli organi incaricati della formazione continua. Nell'orticoltura, nei settori particolari e nell'economia forestale sono gli stessi enti di formazione continua a occuparsene, per cui si chiede di trattare l'agricoltura alla stregua degli altri settori. (Cantone AI, 2 associazioni mantello nazionali (SAB, USC), 10 organizzazioni nazionali (FSV, IVVS, JULA, Lohnunternehmer Schweiz, Oml AAF, USI, SBLV, SOV, Vitiswiss, USPPT), 9 organizzazioni cantonali e regionali (Agora, BEBV, BVSO, BVAR, BVBB, BVGL, SGBV, WLK, ZBV))

Richieste relative all'articolo 8 (Organi incaricati della formazione continua)

- 3 partecipanti chiedono di cancellare dall'articolo 8 numero 3 lettera f OAS-A l'obbligo per gli organi incaricati della formazione continua di indicare i partecipanti nel registro delle autorizzazioni speciali, lasciando che siano i partecipanti stessi a occuparsene. L'ente di formazione continua deve poter rilasciare codici personali utilizzabili una sola volta, che devono essere generati prima della formazione e forniti a ciascun partecipante al termine del corso (FR, SO, CSF).

Richieste relative alla OAS-SP

- 1 partecipante segnala che nella versione francese dell'articolo 5 lettera e OAS-SP si richiama l'articolo 2 capoverso 4 OAS-SP, che non esiste.

2.4.3.9 Articolo 10 OAS (Emolumenti)

20 partecipanti si esprimono in merito agli emolumenti per l'esame e la formazione continua. Si tratta esclusivamente di emolumenti previsti per gli esami e il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni speciali. Coloro che all'articolo 12a ORRPChim (capitolo 2.1.3.7) chiedevano che gli organi incaricati degli esami e delle formazioni si finanziassero attraverso gli emolumenti di esami e corsi secondo il principio di copertura dei costi hanno rinnovato la richiesta all'articolo 10 OAS.

FAVOREVOLI	-
FAVOREVOLI, con richieste	2 partecipanti, di cui 2 organizzazioni cantonali e regionali (LBV, SGBV)
Misti	18 partecipanti, di cui 1 Cantone (TI), 1 partito politico (PS), 13 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), 1 organizzazione cantonale e regionale (AWBR), 2 imprese (HWAG, IWB)

CONTRARI, con richieste	-
CONTRARI	-

Richieste valide per tutti e quattro i settori

- 17 partecipanti chiedono, a seguito del rigetto degli aiuti finanziari per la formazione di base e continua, che gli emolumenti d'esame coprano interamente i costi delle autorizzazioni speciali.¹⁹ La copertura totale dei costi sarebbe conforme al principio di causalità e sarebbe fattibile a fronte di un adeguato incremento degli emolumenti per il rilascio e il rinnovo. Gli emolumenti a copertura dei costi risulterebbero comunque ancora inferiori ad altri emolumenti d'esame analoghi, ad es. per l'esame di guida. (PS, 13 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB)
- 1 partecipante propone di modificare l'articolo 10 capoverso 2 OAS in modo tale che i costi per il rinnovo non siano a carico dei titolari di autorizzazioni speciali. Secondo il Rapporto esplicativo il rinnovo comporterebbe costi inferiori, per cui l'importo previsto non sarebbe giustificato. (TI)
- 2 partecipanti chiedono che le infrastrutture necessarie per i corsi siano per metà a carico dell'UFAM. A tal fine gli organi incaricati della formazione continua di cui all'articolo 8 devono predisporre un'apposita distinta dei costi almeno una volta all'anno. (LBV, SGBV)

La richiesta di emolumenti a copertura dei costi viene avanzata anche per l'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim).

- 17 partecipanti chiedono che anche nella OEPChim siano definiti emolumenti a copertura dei costi.²⁰ Il costo proposto di CHF 50.- per il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione speciale sarebbe sproporzionato rispetto ai costi d'esame di altre categorie professionali. Sostengono inoltre che il basso livello degli emolumenti rappresenta un esplicito sussidio a favore dell'impiego di PF. Nella sua risposta al rapporto della CdG-S sulla biodiversità (maggio 2021), il Consiglio federale ha dichiarato che, per far sì che le sovvenzioni siano efficacemente mirate a raggiungere gli obiettivi nei settori della promozione della biodiversità e che vengano eliminati incentivi impropri, occorre prestare maggiore attenzione alla trasparenza dei costi. (PS, 13 organizzazioni nazionali (4AQU, MpA, AquaViva, biorespect, BirdLife, Greenpeace, PRN, PUSCH, FSP, SKS, VL, VSA, WWF), AWBR, HWAG, IWB)

2.5 Altre richieste al di fuori del progetto

Nei pareri sono state espresse ulteriori richieste che esulano dal progetto legislativo oggetto di consultazione. Le si elenca qui di seguito in ordine di numero di citazioni.

- 20 partecipanti chiedono di vietare i pesticidi in caso di applicazioni non professionali.
- 17 partecipanti chiedono che i venditori di pesticidi seguano una formazione continua obbligatoria.
- Le singole richieste sono così formulate:
 - 1 partecipante chiede che la formazione e l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione speciale possano essere svolti durante l'orario di lavoro e che i costi del materiale siano a carico del datore di lavoro. Lo stesso partecipante chiede

¹⁹ I 17 partecipanti sono, ad eccezione di FF, identici ai 18 partecipanti che all'articolo 12a ORRPChim hanno chiesto emolumenti a copertura dei costi.

²⁰ I 17 partecipanti sono, ad eccezione di FF, identici ai 18 partecipanti che all'articolo 12a ORRPChim hanno chiesto emolumenti a copertura dei costi.

inoltre che la protezione sul lavoro prevista dalla legge sul lavoro venga estesa al personale agricolo.

- 1 partecipante chiede che i pesticidi non consentiti per uso privato non siano liberamente accessibili nei punti vendita, ma che siano venduti, ad esempio, in un'area separata – come le sigarette.
- 1 partecipante chiede che, al momento dell'acquisto, si registri chi acquista un PF, che tipo di prodotto, in quale quantità e per quale parcella e coltura intende utilizzarlo. Queste due richieste (registrazione sia della persona che della parcella/coltura) devono necessariamente essere attuate, secondo il partecipante, contestualmente all'iniziativa parlamentare 19.475 («Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi»).
- 1 partecipante chiede che i prodotti liberamente accessibili (senza autorizzazione speciale) possano essere venduti solo in formulazioni pronte all'uso, dal momento che i pesticidi ad alta concentrazione vengono spesso sovradosati in modo massiccio dai piccoli utilizzatori.

Typ	Abk.	Sprache	Stellungnahme eingegangen (1=ja; 2=Verzicht)		Gruppierung (Beh: Behörden, Gew: Gewässerschutz, Anw: Anwender, Wei: Weitere)																									
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
ChemRRV Gesamtbeurteilung																														
ChemRRV Art. 8 Abs. 2																														
ChemRRV Art. 8 Abs. 3 und Abs. 4																														
ChemRRV Art. 9 Abs. 2 und 3; Art. 10 Abs. 2 und 3																														
ChemRRV Art. 11 Abs. 1																														
ChemRRV Art. 10 Abs. 3; Art. 12 Abs. 6																														
ChemRRV Art. 12a																														
ChemRRV Art. 23a																														
PSMV Art. 64 Abs. 5																														
FBR Gesamtbeurteilung																														
FBR Art. 2																														
FBR Art. 3 und 4																														
FBR Art. 6 und 7																														
FBR Art. 8																														
FBR Art. 9 und 10																														
FBR Art. 11																														
FBR Art. 10, 13 und 14																														
VFB Gesamtbeurteilung																														
VFB Art. 1 Abs. 1																														
VFB Art. 1 Abs. 2 und 3																														
VFB Art. 2 Abs. 1 und 2; Anhang 1																														
VFB Art. 3; Anhang 2																														
VFB Art. 5 bis 9 (Zuständigkeit, Aufsichtstätigkeit)																														
VFB Art. 4 Abs. 1; Anhang 3																														
VFB Art. 5 und 8 (Weiterbildungseinrichtungen)																														
VFB Art. 10																														
PP Politische Parteien																														
PP	SPS	D	1	Wei	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
PP	SVP	D	1	Wei	5									5								5								
GDV Gesamtschweizerische Dachverbände																														
GDV	SAB	D	1	Anw	2			3	4			2	2	2		3			3	5		3		3	3	2		3	2	
GDV	SBV	D	1	Anw	3			3	4			2	2	2		3			3	5		3	3	2	3	3		3	2	
GDV	SGB	D	1	Anw	1									1								1								
GDV	UGS	D	1	Anw	2			3				2	2	2					3	5		2	3							
NUO Nationale und überregionale Organisationen																														
NUO	4AQU	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	AefU	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	apisuisse	D	1	Gew	3			3	2			3										3		2						
NUO	AquaViva	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	2	3				1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	biorespect	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	BioSuisse	D	1	Anw	3		1	3	1			3	1	1					1			3		2	1	2	3	2		
NUO	BirdLife	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	chemsuisse	D	1	Beh	1			2	1			3	2	2				2		2		2		3				3		
NUO	ECOSWISS	D	1	Wei	1																									
NUO	FF	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1								3		5		2	3	2		
NUO	FSV	F	1	Anw	3			3	4			2	2	2		2			3	5		3		2	3	3	3	3	2	
NUO	Greenpeace	D	1	Gew	3		1	3	1		4	3	1	1					1			3		3	1	2	3	2		4
NUO	IVVS	F	1	Anw	3			3	4			2	2	2		2			3	5		3		2	3	3	3	3	2	
NUO	JULA	D	1	Anw	3			3	4			2	2	2		3			3	5		3	3	2	3	3	3	3	2	
NUO	KBNL	D	1	Beh	2				3					2								2						3		
NUO	KOK	D	1	Beh	2			3			2			1	2							2		2				1		
NUO	KPSD	D	1	Anw	2	1	2	3	1	2	2	3		2	1	1	2	1	3	5	2	2		2	1	2	2	3		
NUO	KVU	D	1	Beh	2		1	3	1			3	1	2					2			2	1	3			3	2		
NUO	Lohnunternehmer Schweiz	D	1	Anw	3			3	4			2	2	2		3			3	5		3	3	2	3	3	3	3	2	
NUO	Oda AAF	D	1	Wei	3			3	4			2	2	2		2			3	5		2		2		3	3	2		

Typ	Abk.	Sprache	Stellungnahme eingegangen (1=ja; 2=Verzicht)	Gruppierung (Beh: Behörden, Gew: Gewässerschutz, Anw: Anwender, Wei: Weitere)	ChemRRV Gesamtbeurteilung																				FBR Gesamtbeurteilung										VFB Gesamtbeurteilung									
					ChemRRV Art. 8 Abs. 2	ChemRRV Art. 8 Abs. 3 und Abs. 4	ChemRRV Art. 9 Abs. 2 und 3; Art. 10 Abs. 2 und 3	ChemRRV Art. 11 Abs. 1	ChemRRV Art. 10 Abs. 3; Art. 12 Abs. 6	ChemRRV Art. 12a	ChemRRV Art. 23a	PSMV Art. 64 Abs. 5	FBR Art. 2	FBR Art. 3 und 4	FBR Art. 6 und 7	FBR Art. 8	FBR Art. 9 und 10	FBR Art. 11	FBR Art. 10, 13 und 14	VFB Art. 1 Abs. 1	VFB Art. 1 Abs. 2 und 3	VFB Art. 2 Abs. 1 und 2; Anhang 1	VFB Art. 3; Anhang 2	VFB Art. 5 bis 9 (Zuständigkeit, Aufsichtstätigkeit)	VFB Art. 4 Abs. 1; Anhang 3	VFB Art. 5 und 8 (Weiterbildungseinrichtungen)	VFB Art. 10																	
NUO	PRN	D	1	Gew	3	1	3	1	4	3	1	1						1					3			4	1	2	3	2		4												
NUO	PUSCH	D	1	Gew	3	1	3	1	4	3	1	1						1					3			3	1	2	3	2		4												
NUO	SAV	D	1	Anw	3		3	4		2	2	2		3				3	5				3			3	3	2		3	2													
NUO	SGPV	F	1	Anw	2	1	3		1			1											2							3														
NUO	SBLV	D	1	Anw	3		3	4		2	2	2		3				3	5				3	3		3	3		3	2		4												
NUO	SFV	D	1	Gew	3	1	3	1	4	3	1	1	3					1					3			3	1	2	3	2		4												
NUO	SIF	D	1	Anw	2				2																																			
NUO	SGV	D	1	Wei	1							1											1																					
NUO	SGemV	F	2																																									
NUO	SKS	D	1	Wei	3	1	3	1	4	3	1	2	3										3			3		2	3	2		4												
NUO	SOV	D	1	Anw	3		3	4		1	2	2		2				3	5				3			3		2	2															
NUO	SVLT	D	1	Anw	2						2	2											3			2			3	3														
NUO	SVGW	D	1	Gew	3		3	1		3	2	1											3			3																		
NUO	VKCS	D	1	Beh	3		2	1		3	2	2			2			2				2			3				3															
NUO	VL	D	1	Wei	3		3	1	4	3	1	2	3										3			3	3	2	2		4													
NUO	Vitiswiss	F	1	Anw	3		3	4		2	2	2		2				3	5				2			2	3	3		3	2													
NUO	VSA	D	1	Gew	3	1	3	1	4	3	1	1						1					3			3	1	2	3	2		4												
NUO	VSGP	D	1	Anw	3	2	2	2	4	2	1												3			2	2	2	2	3	2													
NUO	VSS	D	1	Anw	1																																							
NUO	VSKP	D	1	Anw	3		3	4		2	2	2		3				3	5				3			3			3	2														
NUO	Vogelwarte	D	1	Gew	3		3	1		3	1												3			3	3	2																
NUO	WaldSchweiz	D	1	Anw	1							1											1																					
NUO	WWF	D	1	Gew	3	1	3	1	4	3	1	2	3					1					3			3	1	2	3	2		4												

Scala utilizzata per la valutazione del grado di consenso nei confronti delle singole tematiche:

- 1 Consenso senza richieste o solo richieste riguardanti l'esecuzione
- 2 Richieste singole, con atteggiamento fondamentalmente favorevole
- 3 Richieste plurime, atteggiamento nel complesso né favorevole né contrario
- 4 Richieste plurime, con atteggiamento fondamentalmente contrario
- 5 Rigetto senza richieste

C. Rapporto sui risultati delle consultazioni relative all'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e all'ordinanza sui rifiuti

1 Situazione iniziale

La modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) mira ad adeguare allo stato della tecnica le norme sulla riduzione delle emissioni nella produzione di pannelli di truciolato. Le prescrizioni dell'OIA, inoltre, devono essere estese agli impianti adibiti alla produzione di pannelli in fibre di legno. Il divieto di utilizzo di legname di scarto nei forni degli impianti di produzione dei pannelli di truciolato e fibre di legno dev'essere eliminato, un provvedimento che necessita di opportune modifiche all'OIA e all'ordinanza sui rifiuti (OPSR; RS 814.600).

I progetti posti in consultazione contenevano le seguenti proposte di modifica:

OIA

- Definizione di valori limite per gli impianti di produzione dei pannelli di truciolato (ossidi di azoto, sostanze organiche, polvere, formaldeide) e integrazione dell'OIA con i valori limite specifici degli impianti di produzione dei pannelli in fibre di legno (all. 2 n. 84 OIA).
- Prescrizione sul monitoraggio continuo delle emissioni di ossidi di azoto e sostanze organiche nella produzione di pannelli di truciolato e fibre di legno (all. 2 n. 848 OIA).
- Abolizione del divieto vigente relativo alla valorizzazione termica del legname di scarto nei forni degli impianti di produzione dei pannelli di truciolato e fibre di legno (all. 2 n. 842 OIA).

OPSR

- Definizione di prescrizioni inerenti al riciclaggio e alla valorizzazione termica dei rifiuti di legno per la produzione di materiali legnosi e lo sfruttamento termico in impianti di combustione alimentati a legname di scarto (art. 14a OPSR).
- Trasferimento dei valori indicativi per il legname di scarto destinato al riciclaggio e allo sfruttamento termico dall'aiuto all'esecuzione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) all'OPSR come valori limite (all. 7 OPSR).

2 Pareri pervenuti

OIA

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti in tutto 31 riscontri:

- 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG) e 3 organizzazioni simili ad autorità (Cercl'Air, CFIAR, CCA)
- 1 partito politico (UDC)
- 3 associazioni economiche e di categoria (ILS, USI, sgv-usam)
- 2 imprese (Schilliger Holz AG, Swiss Krono AG)

Gli autori dei pareri si sono espressi in merito al progetto in toto o, in molti casi, anche solo su singoli punti.

La USI non ha espresso pareri in merito all'OIA.

OPSR

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti in tutto 27 riscontri:

- 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e 1 associazione assimilabile a un'autorità (CCA)
- 3 associazioni economiche e di categoria (cemsuisse, USI, sgv-usam)
- 1 impresa (Swiss Krono AG)

Gli autori dei pareri si sono espressi in merito al progetto in toto o, in molti casi, anche solo su singoli articoli o punti.

La USI e la CCA non hanno espresso pareri in merito all'OPSR.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Osservazioni generali

In merito alle proposte di modifica dell'OIAt per gli impianti di produzione dei pannelli di truciolato e fibre di legno, la maggior parte degli interpellati (28 su 30) è risultata favorevole o perlopiù favorevole:

- 25 consensi: 20 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG), 3 organizzazioni assimilabili ad autorità (Cerc'Air, ILS, CCA), 1 associazione economica e di categoria (sgv-usam) e 1 impresa (Swiss Krono AG).
- 3 consensi a maggioranza: 2 Cantoni (VD, VS), 1 partito politico (UDC).

Il parere dell'UDC è stato ritenuto perlopiù favorevole. Il partito ha dichiarato che, pur essendo fondamentalmente contrario a qualsiasi regolamentazione a carico del settore, in questo caso non sarebbe più proporzionato respingere la revisione dell'OIAt, in quanto i lavori in tal senso sono già stati compiuti.

Contrari alle modifiche proposte all'OIAt per gli impianti di produzione dei pannelli di truciolato e fibre di legno sono stati 2 partecipanti:

- 1 associazione economica e di categoria (ILS)
- 1 impresa (Schilliger Holz AG)

La proposta di prendere i valori indicativi per il legname di scarto dall'aiuto all'esecuzione dell'OTRif e recepirli come valori limite nell'OPSR è stata accolta favorevolmente o perlopiù favorevolmente in 25 pareri:

- 24 consensi: 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), 1 associazione economica e di categoria (sgv-usam) e 1 impresa (Swiss Krono AG).
- 1 consenso a maggioranza: associazione economica e di categoria (cemsuisse)

Non sono pervenuti pareri negativi in merito all'OPSR.

3.2 Pareri relativi ai singoli articoli

3.2.1 OIAt

La proposta di adeguamento allo stato della tecnica dei valori limite per gli impianti di produzione dei pannelli di truciolato e l'estensione delle norme contenute nell'OIAt agli impianti di produzione dei pannelli in fibre di legno sono state approvate dalla maggioranza dei partecipanti. In due riscontri perlopiù favorevoli (VD, VS) sono state espresse preoccupazioni in merito alla soppressione del divieto di combustione del legname di scarto nei forni degli impianti di produzione di materiali legnosi. Due partecipanti (CFIAR, Schilliger Holz AG) si sono dichiarati fondamentalmente contrari ad adeguare la OIAt allo stato della tecnica in base ai documenti di riferimento dell'Unione Europea in materia. Hanno invece chiesto che i valori limite vengano fissati in modo analogo al regolamento tedesco TA Luft, pur accogliendo con favore la soppressione del divieto di combustione del legname di scarto per motivi di efficienza delle risorse.

3.2.1.1 Allegato 2 numero 841 OIAt: Campo d'applicazione

19 partecipanti hanno espresso parere favorevole nei confronti della proposta di integrare l'OIAt con prescrizioni relative agli impianti di produzione dei pannelli in fibre di legno (AG, AI,

BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG), sostenendo che ad oggi l'OIAt non prevede valori limite specifici per gli stabilimenti di produzione dei pannelli di fibre (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA, Swiss Krono AG). Il Cantone LU ha aggiunto che, in assenza di valori limite specifici, spetterebbe ai Cantoni d'ubicazione emanare normative individuali per questi impianti. Swiss Krono AG ha affermato che la regolamentazione a livello di ordinanza garantirebbe una valutazione delle imprese uniforme a livello nazionale.

11 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam, ILS, Schilliger Holz AG). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OIAt (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam), 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1) e 2 fondamentalmente contrari (ILS, Schilliger Holz AG).

3.2.1.2 Allegato 2 numero 842 OIAt: Applicabilità della cifra 81 OIAt (divieto di combustione del legname di scarto)

La proposta di abolire il divieto di combustione del legname di scarto in forni adibiti all'essiccazione diretta di trucioli e fibre è stata accolta favorevolmente da 16 partecipanti (AG, AI, BL, BS, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG), in quanto in linea con la prassi comune in altri Paesi europei (AG, BL, BS, LU, NE, OW, SH, TG, CCA, Swiss Krono AG). Il Cantone LU ha inoltre sottolineato che il tenore massimo di sostanze nocive consentito nel legame di scarto è ormai assodato a livello di esecuzione e che la sua definizione a livello di ordinanza (OPSR) garantisce ulteriore certezza del diritto. Dal punto di vista della protezione dell'ambiente, l'impiego di legname di scarto idoneo è fattibile, in quanto non comporta emissioni aggiuntive. Vietare l'utilizzo del legname di scarto per il riciclaggio del materiale e soprattutto la valorizzazione termica sarebbe troppo restrittivo, tanto più che lo si dovrebbe sostituire con il gas naturale come combustibile – cosa assolutamente da evitare sia dal punto di vista finanziario ed economico che sul piano della protezione del clima. Swiss Krono AG ha definito essenziale la soppressione del divieto relativo al legname di scarto, altrimenti l'azienda subirebbe notevoli svantaggi economici rispetto ai concorrenti europei che utilizzano anch'essi il legname di scarto come fonte energetica.

11 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, ILS, sgv-usam, Schilliger Holz AG). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente favorevoli (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) alle proposte di modifica dell'OIAt, 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1), 2 fondamentalmente contrari (ILS, Schilliger Holz AG).

I pareri dei Cantoni VD e VS sono stati in parte favorevoli. Il Cantone VD ha chiesto di fissare un valore limite per il piombo e lo zinco per gli impianti di produzione di pannelli di truciolato e fibre di legno, analogamente a quanto previsto per gli impianti di combustione alimentati a legname di scarto. Il Cantone VS ha riscontrato una contraddizione tra i valori limite delle sostanze nocive proposti per il legname di scarto nell'OPSR, in particolare per cloro e piombo, e le attuali specifiche dell'OIAt per il legname di scarto. Ha chiesto dunque di adattare l'allegato 5 numero 31 capoverso 2 alle modifiche previste nell'OPSR relativamente ai valori limite delle sostanze nocive nel legname di scarto.

Il Cantone GE si è dichiarato contrario alla soppressione del divieto di combustione del legname di scarto nei forni adibiti alla produzione di materiali legnosi, mancando i relativi valori limite nell'OIAt.

3.2.1.3 Allegato 2 numero 843 OIAt: Grandezze di riferimento

19 dei 30 partecipanti hanno espresso parere favorevole nei confronti della proposta di fissare al 18 per cento la concentrazione volumetrica dell'ossigeno di riferimento per gli impianti con essiccatori di trucioli riscaldati direttamente (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG), essendo in linea con lo stato della tecnica (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, KVU, Swiss Krono AG). Il Cantone TG ha aggiunto

che, per gli impianti di produzione dei pannelli di fibre, la rinuncia a un riferimento per l'ossigeno è comprensibile. In fase di esecuzione, tuttavia, vanno considerate le disposizioni dell'allegato 1 numero 23 OIA.

11 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam, Schilliger Holz AR, ILS). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OIA (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam), 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1), 2 fondamentalmente contrari (ILS, Schilliger Holz AG).

3.2.1.4 Allegato 2 numero 844 OIA: Polvere

La proposta di fissare a 10 mg/m^3 il valore limite per le emissioni di polvere derivante dalla produzione di pannelli di truciolato e fibre di legno nel processo di essiccazione indiretta è stata approvata da 19 partecipanti su 30 (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG). Il valore limite può essere rispettato mediante separatori delle polveri conformi allo stato della tecnica (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA, Swiss Krono AG). Swiss Krono AG ha accolto con particolare favore il fatto che ciò consenta di minimizzare anche le emissioni di altri inquinanti presenti nella polvere.

9 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OIA (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) e 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1).

2 partecipanti hanno respinto i valori limite proposti (ILS, Schilliger Holz AG) e hanno chiesto che, nella produzione dei pannelli di fibre, il valore limite della polvere nel processo di essiccazione diretta sia fissato a 15 mg/m^3 . Schilliger Holz AG ha chiesto che, in linea di principio, i nuovi valori limite dell'OIA vengano fissati in modo analogo al regolamento tedesco TA Luft, recentemente entrato in vigore. L'ILS ha inoltre sostenuto che, dal punto di vista della concorrenza geografica internazionale, i gestori degli impianti di produzione di materiali legnosi in Svizzera non dovrebbero essere penalizzati da criteri di emissione più severi rispetto ai gestori dei Paesi vicini. Occorre preservare pari opportunità di concorrenza, essendo comunque già economicamente difficile gestire gli impianti di produzione di materiali legnosi esistenti e, in futuro, anche nuovi in Svizzera. Da questo punto di vista è necessario creare i medesimi presupposti, tanto più che il legno è una delle poche materie prime disponibili in quantità sufficienti in Svizzera.

3.2.1.5 Allegato 2 numero 845 OIA: Sostanze organiche

19 pareri su 30 (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG) concordano con la proposta di fissare il valore limite delle emissioni di sostanze organiche nella produzione di pannelli di truciolato a 120 mg/m^3 , quello per i pannelli di fibre a 80 mg/m^3 e per le presse a 70 mg/m^3 . È stato sottolineato che i valori limite tengono conto dell'uso di depuratori d'aria e di un controllo del processo conforme allo stato della tecnica. A tale proposito è stata accolta con particolare favore l'introduzione di un valore limite di concentrazione riferito all'ossigeno al posto dell'attuale valore limite riferito al quantitativo di emissioni (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA, Swiss Krono AG). Il Cantone LU ha sottolineato la conseguente semplificazione del controllo delle emissioni mediante misurazione continua e la migliore comparabilità. Swiss Krono AG ha aggiunto che il nuovo limite di concentrazione per i pannelli in truciolato è all'incirca equivalente a quello estremamente stringente, riferito ai volumi di produzione, applicato sinora agli essiccatori di truciolati. Attraverso vari investimenti e adeguamenti dei processi, l'azienda sarà comunque in grado di rispettare il nuovo valore limite, sebbene non sia per nulla facile. Swiss Krono AG ha dunque sottolineato il suo consenso ai valori limite proposti per gli essiccatori di fibre e le presse.

9 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente

favorevoli alle proposte di modifica dell'OIA (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) e 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1).

ILS e Schilliger Holz AG hanno respinto le modifiche proposte. Schilliger Holz AG ha chiesto che, in linea di principio, i nuovi valori limite dell'OIA vengano fissati in modo analogo al regolamento tedesco TA Luft (pannelli di truciolato 200 mg/m³, pannelli di fibre 120 mg/m³, presse 100 mg/m³). ILS ha motivato il proprio rigetto con le argomentazioni citate al capitolo 3.2.1.4.

3.2.1.6 Allegato 2 numero 846 OIA: Formaldeide

La proposta di fissare a 10 mg/m³ il valore limite per le emissioni di formaldeide nella produzione di materiali legnosi è stata approvata da 19 partecipanti su 30 (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG), sottolineando che l'abolizione dell'eccezione sinora valida per la limitazione delle emissioni di formaldeide, ai sensi dell'allegato 2 numero 843 capoverso 1 OIA, si rende necessaria a causa del suo effetto cancerogeno. Il valore limite proposto corrisponde allo stato della tecnica (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA, Swiss Krono AG).

9 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fundamentalmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OIA (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) e 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1).

Contrari al valore limite per la formaldeide sono stati ILS e Schilliger Holz AG. Entrambi hanno chiesto che per gli impianti di produzione dei pannelli di fibre venga fissato a 15 mg/m³, analogamente al TA Luft. ILS ha motivato il proprio rigetto con le argomentazioni citate al capitolo 3.2.1.4.

3.2.1.7 Allegato 2 numero 847 OIA: Ossidi di azoto

19 pareri su 30 (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG) concordano con la proposta di fissare il valore limite delle emissioni di ossidi di azoto negli essiccatori di truciolati riscaldati direttamente a 150 mg/m³ e quello per gli essiccatori di fibre riscaldati direttamente a 50 mg/m³. In 10 riscontri è stato sottolineato che i valori limite di emissione previsti tengono conto dell'impiego di impianti di denitrificazione (SNCR) all'avanguardia, ma anche del diverso controllo di processo (ad es. temperature di essiccazione necessarie, riferimenti di ossigeno differenti) nell'essiccazione diretta dei truciolati e delle fibre (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA). Il Cantone LU ha inoltre spiegato che, sebbene le emissioni di ossidi di azoto provengano principalmente dagli impianti di combustione, è opportuno adottare una prospettiva «end-of-pipe», dal momento che questi ultimi fanno comunque parte degli impianti di produzione, dove si miselano e rimettono in circolo i flussi d'aria più diversi. Swiss Krono AG si è detta d'accordo con l'inasprimento dei valori limite per gli ossidi di azoto. Essendo una fonte generale di emissioni significativa nei processi di combustione, li si deve limitare il più possibile. Grazie a investimenti significativi e a una serie di test serrati su modalità operative ottimizzate, ad oggi Swiss Krono AG è in grado di rispettare i valori limite. Con impianti conformi allo stato della tecnica i valori limite proposti potrebbero essere rispettati.

9 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fundamentalmente favorevoli alle proposte di modifica dell'OIA (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) e 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1).

ILS e Schilliger Holz AG sono invece contrari ai valori limite proposti per gli ossidi di azoto. Schilliger Holz AG ha chiesto che, in linea di principio, i nuovi valori limite dell'OIA vengano fissati in modo analogo al regolamento tedesco TA Luft (250 mg/m³ per i processi di essiccazione diretti). ILS ha motivato il proprio rigetto con le argomentazioni citate al capitolo 3.2.1.4.

3.2.1.8 Allegato 2 numero 848 OIA: Sorveglianza

La proposta di sorvegliare costantemente le emissioni di sostanze organiche e ossidi di azoto è stata approvata da 19 partecipanti su 30 (AG, AI, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, Cercl'Air, CCA, Swiss Krono AG). 10 di essi (AG, BL, BS, GE, LU, NE, OW, SH, TG, CCA) motivano esplicitamente il loro consenso con la necessità di sorvegliare senza sosta i notevoli quantitativi di emissioni che si generano nella produzione di materiali legnosi. Anche Swiss Krono AG ha dichiarato di acconsentire all'obbligo di misurare continuamente le emissioni citate, avendo operato significativi investimenti in impianti che le consentono di garantire una misurazione continua di queste sostanze. Si tratta di un'operazione complessa che richiede un elevato livello di competenza.

11 riscontri non contenevano commenti specifici su questo punto (GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, UDC, sgv-usam, Schilliger Holz AR, ILS). Di questi, 8 partecipanti si sono dichiarati fondamentalmente favorevoli (AR, GR, JU, NW, SZ, UR, CFIAR, sgv-usam) alle proposte di modifica dell'OIA, 1 perlopiù favorevole (UDC; cfr. cap. 3.1), 2 fondamentalmente contrari (ILS, Schilliger Holz AG).

3.2.2 OPSR

La proposta di trasferire i valori indicativi per il riciclaggio del materiale e la valorizzazione termica del legname di scarto dall'OTRif all'OPSR, recependoli come valori limite, è stata accolta in maniera fondamentalmente favorevole.

3.2.2.1 Articolo 14a OPSR: Rifiuti di legno

La disposizione proposta autorizza l'impiego dei rifiuti di legno, affinché siano riciclati in materiali legnosi, e la loro valorizzazione termica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto, a condizione che rispettino i nuovi valori limite proposti all'allegato 7 OPSR. 13 partecipanti si sono dichiarati favorevoli (AG, BL, GE, GR, LU, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH, Swiss Krono AG). Il Cantone SH ha osservato che l'impiego del legname di scarto negli impianti a combustione adibiti alla produzione di materiali legnosi è sensato sul piano del risparmio delle risorse, purché non vi siano immissioni di sostanze nocive rilevanti nel prodotto e venga garantita una sufficiente purificazione dei gas di scarico. Il Cantone LU ha motivato il suo consenso affermando che i valori indicativi contenuti nell'aiuto all'esecuzione dell'OTRif sono ormai assodati a livello pratico e coincidono con i valori limite proposti.

10 riscontri non contenevano valutazioni specifiche dell'articolo (AI, AR, JU, NE, NW, SZ, TI, UR, VD, sgv-usam). I partecipanti si sono tuttavia dichiarati fondamentalmente d'accordo con le proposte.

Cemsuisse ha dichiarato di acconsentire in parte alla proposta e ha chiesto di aggiungere un secondo capoverso all'articolo 14a OPSR: i rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 4 numero 2.1 lettera b OPSR devono poter essere riciclati e valorizzati termicamente anche nei cementifici. La richiesta è stata motivata affermando che l'attuale revisione della legge sulla protezione dell'ambiente, avviata su iniziativa della CAPTE-N, mira a rafforzare l'economia circolare. Fondamentale a tal fine è dare la priorità al recupero materiale ed energetico rispetto alla pura valorizzazione termica. Il recupero materiale ed energetico dei rifiuti di legno nei cementifici va dunque esplicitamente menzionato anche a livello di ordinanza.

3.2.2.2 Allegato 7 numero 1 OPSR: Riciclaggio dei rifiuti di legno

In merito ai valori limite proposti per il riciclaggio del legname di scarto, 13 partecipanti hanno espresso parere favorevole (AG, BL, GE, LU, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH, Swiss Krono AG). Il Cantone LU ha sottolineato che i valori limite corrispondono ai valori indicativi contenuti nell'aiuto all'esecuzione dell'OTRif.

11 riscontri non contenevano valutazioni specifiche su questo punto (AI, AR, JU, NE, NW, SZ, TI, UR, VD, sgv-usam, cemsuisse). Questi partecipanti hanno comunque dichiarato di approvare totalmente o per la maggior parte (cemsuisse) le proposte di modifica dell'OPSR.

Il Cantone GR ha dichiarato di acconsentire in parte alle proposte, chiedendo di specificare all'allegato 7 OPSR anche la frequenza dei campionamenti necessari. Ai fini dell'esecuzione sarebbe utile se, a livello di ordinanza, venissero fissati anche criteri relativi alla frequenza dei prelievi. L'introduzione di valori limite per il riciclaggio e la valorizzazione termica dei rifiuti di legno viene accolta con favore.

3.2.2.3 Allegato 7 numero 2 OPSR: Valorizzazione termica

In merito ai valori limite proposti per la valorizzazione termica del legname di scarto, 14 partecipanti hanno espresso parere favorevole (AG, BL, GE, GR, LU, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH, Swiss Krono AG). Il Cantone LU ha sottolineato che i valori limite corrispondono ai valori indicativi contenuti nell'aiuto all'esecuzione dell'OTRif.

11 riscontri non contenevano valutazioni specifiche su questo punto (AI, AR, JU, NE, NW, SZ, TI, UR, VD, sgv-usam, cemsuisse). I partecipanti si sono tuttavia dichiarati fondamentalmente o per la maggior parte (cemsuisse) d'accordo con le proposte.

3.3 Richieste al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

Nel suo parere Swiss Krono AG ha chiesto di modificare varie basi legali, affinché le condizioni quadro per il riciclaggio del legno in Svizzera non siano peggiori rispetto a quelle valide per lo sfruttamento energetico del legno. Ad esempio, soltanto gli assortimenti sfruttabili esclusivamente a fini energetici dovrebbero ricevere incentivi finanziari (legislazione sull'energia), il legname di scarto dovrebbe essere utilizzato in Svizzera e non esportato (legislazione sui rifiuti), gli investimenti dovrebbero sfociare in un uso sostenibile delle foreste (politica forestale e della risorsa legno) e l'auspicata economia circolare dovrebbe essere concretizzata e formulata nel suo complesso in maniera giuridicamente vincolante.

3.4 Valutazione dell'attuazione

Il Cantone TG ha fatto notare che, pur essendo comprensibile la rinuncia a un riferimento per l'ossigeno, come è ormai prassi negli impianti di produzione dei pannelli di fibre, in fase di esecuzione vanno considerate le disposizioni dell'allegato 1 numero 23 OIA.

Il Cantone LU ha sottolineato nel suo parere sull'OPSR che i valori indicativi contenuti nell'aiuto all'esecuzione dell'OTRif sono ormai assodati a livello pratico e coincidono con i valori limite proposti.

Il Cantone TG vorrebbe delucidazioni in merito a come siano stati desunti esattamente i valori limite di cui all'allegato 7 OPSR.

Il Cantone ZH ha espresso l'auspicio che le restanti raccomandazioni e istruzioni operative sul legname di scarto contenute nell'aiuto all'esecuzione dell'OTRif (ad es. il documento sul campionamento del legno usato) rimangano in vigore. I Cantoni AG e OW hanno dichiarato di confidare nel fatto che l'aiuto all'esecuzione dell'OTRif rimanga in essere.

Il Cantone GR ha chiesto di integrare l'allegato 7 OPSR con le specifiche sulla frequenza dei campionamenti necessari.

D. Allegato: Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	ORRPChim e ordinanze DATEC	OIAt / OPSR
Cantoni			
AG	Argovia	X	X
AI	Appenzello Interno	X	
AR	Appenzello Esterno	X	X
BE	Berna	X	X
BL	Basilea Campagna	X	X
BS	Basilea Città	X	X
FR	Friburgo	X	X
GE	Ginevra	X	X
GR	Grigioni	X	
JU	Jura	X	X
LU	Lucerna	X	X
NE	Neuchâtel	X	X
NW	Nidvaldo	X	X
OW	Obvaldo	X	X
SG	San Gallo	X	X
SH	Sciaffusa	X	X
SO	Soletta	X	X
SZ	Svitto	X	X
TG	Turgovia	X	X
TI	Ticino	X	X
UR	Uri	X	X
VD	Vaud	X	X
VS	Vallese	X	X
ZG	Zugo	X	X
ZH	Zurigo	X	X
Conferenze e associazioni intercantionali			
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri	X	
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	X	
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	X	
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici	X	
CIC	Conferenza degli ispettori forestali cantonali	X	
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea generale			
PS	Partito socialista svizzero Unione democratica di centro	X	X
UDC	Unione democratica di centro	X	
Associazioni mantello di Comuni, Città e regioni di montagna			
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	X	
Associazioni mantello nazionali dell'economia			
sgv-usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	X	X
USC	Unione svizzera dei contadini	X	X
USI	Unione svizzera degli imprenditori	X	
USS	Unione sindacale svizzera	X	

Abbreviazione	Partecipante	ORRChim e ordinanze DATEC	OIAt / OPSR
Altre cerchie interessate			
4aqua	4aqua	x	
AGORA	Association des Groupements et Organisations Romands de l'agriculture	x	
ASETA	L'Associazione svizzera per l'equipaggiamento e la tecnica agricola	x	
apisuisse	apisuisse	x	
Aqua Viva	Aqua Viva	x	
AWBR	Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein	x	
BEBV	Berner Bauern Verband	x	
Bio Suisse	Bio Suisse	x	
Biorespect	Biorespect	x	
BirdLife	BirdLife	x	
BoscoSvizzero	Associazione dei proprietari di bosco	x	
BVAR	Bauernverband Appenzell Ausserrhoden	x	
BVBB	Bauernverband beider Basel	x	
BVGL	Glarner Bauernverband	x	
BZ Wald	Bildungszentrum Wald Lyss + Maienfeld	x	
cemsuisse	Associazione dell'industria svizzera del cemento	x	
Cercl'air	Società dei responsabili della protezione dell'aria	x	
CFIAR	Commissione federale d'igiene dell'aria	x	
CP	Centre Patronal	x	
CSF	Conferenza dei servizi fitosanitari		x
CSFP	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale		x
CVA/WLK	Chambre valaisanne d'agriculture/Walliser Landwirtschaftskammer	x	
ECO SWISS	Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute	x	
fair-fish	fair-fish	x	
FSD	Federazione svizzera dei disinfestatori	x	
FSP	Federazione Svizzera di Pesca	x	
FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali	x	
FSV	Federazione svizzera dei viticoltori	x	
Greenpeace	Greenpeace	x	
Hardwasser	Hardwasser AG	x	
ILS	Industria del legno Svizzera		x
IVVS	Organizzazione di categoria della vite e dei vini svizzeri	x	
IWB	IWB	x	
JardinSuisse	Associazione svizzera Imprenditori giardinieri	x	
JULA	Junglandwirtekommission	x	
LBV SG/AR/AI/FL	Landwirtschaftliche Kommission des Lehrbetriebsverbundes Landwirtschaft SG/AR/AI/FL	x	
LU-CH	Associazione degli imprenditori agricoli svizzeri	x	
MpA	Medici per l'ambiente	x	
Oml AAF	Organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm	x	
Prométerre	Prométerre	x	
Pro Natura	Pro Natura	x	
PUSCH	Praktischer Umweltschutz	x	
sanu	sanu future learning ag	x	
SAV	Società svizzera di economia alpestre	x	

Abbreviazione	Partecipante	ORRPChim e ordinanze DATEC	OIAt / OPSR
SBLV	Unione svizzera delle contadine e delle donne rurali	x	
Schilliger Holz	Schilliger Holz AG		x
SGBV	St. Galler Bauernverband	x	
SKS	Fondazione per la protezione dei consumatori	x	
SOBV	Solothurner Bauernverband	x	
SOV	Associazione svizzera della frutta	x	
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque	x	
Stazione ornitologica	Stazione ornitologica svizzera	x	
SWISS KRONO	SWISS KRONO AG		x
USPPT	Unione svizzera dei produttori di patate	x	
USPV	Unione svizzera produttori di verdura	x	
Vision Land- wirtschaft	Vision Landwirtschaft	x	
VITISWISS	Federazione svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura	x	
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	x	
WWF	WWF	x	
WVZ	Stadt Zürich Wasserversorgung	x	
ZBV	Zürcher Bauernverband	x	
Totale		92	33
Totale complessivo			125